

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 164 DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA GESTIONE DEL NIDO, UBICATO IN VIALE DI TRASTEVERE, 76/A – ROMA, PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 164 DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA GESTIONE DEL NIDO, UBICATO IN VIALE DI TRASTEVERE, 76/A – ROMA, PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CIG: 7653307CB8

CAPITOLATO TECNICO



Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Sommario

TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI.....	5
ART. 1 – TERMINI E DEFINIZIONI.....	5
ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE	8
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO	8
ART. 4 - CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI.....	9
ART. 5 – CONSEGNA DEI LOCALI E AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO	9
ART. 6 – AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA E AL FUNZIONAMENTO DEL NIDO	10
ART. 7 – TIPOLOGIA DI UTENZA	111
ART. 8 – CALENDARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	11
ART. 9 – ASSICURAZIONI	12
TITOLO II - VALORE DEL CONTRATTO	13
ART. 10 – VALORE DEL CONTRATTO	13
ART. 11 – CORRISPETTIVI	14
ART. 12 – RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	15
TITOLO III - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	15
ART. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI	15
ART. 14 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	15
ART. 14.1 – OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE.....	15
ART. 14.2 – IMPEGNI RELATIVI AL PROGETTO GESTIONALE, OGGETTO DI VALUTAZIONE TECNICA.....	19
ART. 15 – PROGETTO EDUCATIVO	19
ART. 15.1 – OBBLIGHI RELATIVI AL PROGETTO EDUCATIVO	20
ART. 15.2 – SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ COMPLEMENTARI	22
ART. 16 – OBBLIGHI DI REPORTISTICA IN CAPO ALL’OEA	23
ART. 17 – ONERI A CARICO DEL MIUR	23
TITOLO IV - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO.....	24
ART. 18 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE	24
ART. 19 – RAPPORTO DI LAVORO	24
ART. 20 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	25
ART. 21 – NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE.....	27



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

ART. 22 – VARIAZIONE E REINTEGRI DEL PERSONALE	28
ART. 23 – REQUISITI DEL PERSONALE	28
ART. 24 – COMPITI DEL PERSONALE	29
ART. 25 – FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	30
ART. 26 – INDUMENTI DI LAVORO	31
TITOLO V - SERVIZIO DI RISTORAZIONE	31
ART. 27 – DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE	31
ART. 28 – SERVIZIO DI RISTORAZIONE.....	33
ART. 29 – OBBLIGHI NORMATIVI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI	33
ART. 30 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE	35
ART. 31 – IGIENE DEL PERSONALE	35
ART. 32 – CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI DELLE PREPARAZIONI GASTRONOMICHE	35
ART. 33 – DIVIETO DI RICICLO	36
TITOLO VI - PULIZIA E IGIENE DELLE STRUTTURE.....	36
ART. 34 – DISPOSIZIONI GENERALI	36
ART. 35 – SERVIZI DI PICCOLA LAVANDERIA	36
ART. 36 – PULIZIA DEGLI IMPIANTI, DELLE MACCHINE, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE DA CUCINA ..	36
ART. 37 – MODALITÀ DI PULIZIA DEI LOCALI DI CONSUMO DEI PASTI	377
ART. 38 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DETERGENTI E SANIFICANTI	37
ART. 38.1 – PRODOTTI PER L’IGIENE	38
ART. 38.2 – PRODOTTI DISINFETTANTI.....	38
ART. 38.3 – ALTRI PRODOTTI.....	39
ART. 38.4 – PRODOTTI AUSILIARI: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI IN CARTA TESSUTO	39
ART. 39 – RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA.....	40
TITOLO VII - NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO.....	41
ART. 40 – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	41
TITOLO VIII - DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI.....	43
ART. 41 – DOCUMENTAZIONE PER I CONTROLLI DI CONFORMITÀ	43
TITOLO IX - MONITORAGGIO DEL CONTRATTO – VIGILANZA SULLA GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ	43
ART. 42 – DISPOSIZIONI GENERALI	43
ART. 43 – CUSTOMER SATISFACTION	455



Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

TITOLO X - BENI MOBILI E IMMOBILI IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	466
ART. 44 – UTILIZZO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI (VERBALE DI CONSEGNA E DI RICONSEGNA).....	466
ART. 45 – DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE	47
ART. 46 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI.....	48
ART. 47 – MANUTENZIONI DI COMPETENZA DELL’OEA.....	49
ART. 48 – MANUTENZIONI DI COMPETENZA DEL MIUR	50
TITOLO XI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	50
ART. 49 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA	50
TITOLO XII - PUBBLICITÀ	50
ART. 50 – PUBBLICITÀ.....	50
TITOLO XIII - ASPETTI CONTRATTUALI.....	51
ART. 51 – INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO.....	51
ART. 52 – INADEMPIMENTI E PENALI	52
ART. 53 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO .	53
ART. 54 - RECESSO	56



Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI

ART. 1 – TERMINI E DEFINIZIONI

Nell’ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:

- a) Arredi: il complesso dei beni mobili necessari all’allestimento del Nido e alla realizzazione del progetto educativo, diversi dagli Arredi da cucina;
- b) Arredi da cucina: il complesso dei beni mobili necessari all’allestimento della cucina;
- c) Attività complementari al servizio: prestazioni ulteriori ed accessorie rispetto al servizio oggetto della presente gara;
- d) Attrezzature da cucina o Attrezzature: strumenti necessari alla realizzazione dell’attività di produzione, trasporto e distribuzione dei pasti e delle derrate ivi compreso la tegameria (pentolame e quant’altro possa occorrere per la cottura) e l’utensileria (ad esempio: coltelli, mestoli, teglie);
- e) Capitolato Tecnico o Capitolato: il presente atto comprensivo del relativo documento allegato;
- f) Codice: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;
- g) Concessione o Servizio: la prestazione di “Gestione del nido, ubicato in Viale di Trastevere, 76/a – Roma, presso la sede del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, oggetto di procedura;
- h) Contratto di Concessione in uso dei locali: il documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti in merito alla messa a disposizione dei locali funzionali all’espletamento del servizio;
- i) Contratto di Concessione del servizio o Contratto: il documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell’eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
- j) Data di Attivazione del Servizio: la data indicata dal MIUR all’OEA quale momento a partire dal quale l’OEA dovrà dare esecuzione al Servizio, con conseguente inizio della decorrenza del periodo di durata contrattuale;
- k) Dieta leggera: pasto a basso residuo di grassi animali approntato mediante cotture al vapore e/o lessatura con utilizzo di condimenti semplici;
- l) Dieta speciale: pasto destinato a utenti affetti da patologie di tipo cronico, portatori di allergie o intolleranze alimentari;



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

- m) Direttore dell’esecuzione del contratto: soggetto preposto al controllo della regolare esecuzione del contratto da parte dell’OEA;
- n) Disciplinare di gara o Disciplinare: il documento volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali della Concessione;
- o) Impianti fissi o Impianti: il complesso degli impianti tecnologici necessari per lo svolgimento dell’attività (ad esempio: impianto elettrico, impianto di riscaldamento/raffrescamento alimentato a corrente elettrica, impianto idrico-sanitario ecc.);
- p) Inventario: l’elenco dei beni mobili e immobili concessi in uso all’OEA, parte integrante e sostanziale del Verbale di presa in consegna;
- q) Linee Guida: linee guida per aprire un asilo nido adottate da Roma Capitale consultabili sul sito istituzionale del Comune (<https://www.comune.roma.it>);
- r) Macchine da cucina o Macchine: strumenti da cucina elettrici utilizzabili mediante trasformazione di energia (lavastoviglie, fornetto, abbattitore, frigorifero, ecc.);
- s) Menù alternativo a carattere etico o religioso: pasto destinato a utenti aderenti a specifiche religioni o culture;
- t) Menù: la lista delle preparazioni gastronomiche proposte ai bambini;
- u) Menù giornaliero: il menù per la giornata alimentare;
- v) Menù mensile: l’insieme dei menù giornalieri per 4 settimane;
- w) Menù stagionale: il menù previsto da Roma Capitale, estivo, invernale e per fasce di età, piccoli, medi e grandi;
- x) Nido d’Infanzia o Nido: la struttura, individuata nella porzione di fabbricato del Palazzo dell’Istruzione (come evidenziato nella planimetria allegata) sito in Roma, al Viale di Trastevere, n. 76/a, che eroga un servizio educativo e sociale a bambini di età compresa tra i 3 (tre) ed i 36 (trentasei) mesi;
- y) Operatore Economico Aggiudicatario o Concessionario o OEA: il soggetto giuridico risultato aggiudicatario della presente procedura;
- z) Orario di servizio: le ore dedicate esclusivamente all’attività con i bambini;
- aa) Orario di lavoro: orario di servizio e ore dedicate alle attività accessorie (*extra* orario di servizio);
- bb) Pasti: la dizione generica pasti ricomprende le colazioni, i pranzi e le merende;



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

- cc) Pasto pronto: le preparazioni gastronomiche previste nel menù giornaliero cui l’utente ha diritto ogni volta che accede al servizio;
- dd) Preparazione gastronomica: la pietanza, il cd. “piatto”, composta da uno o più alimenti/ingredienti preparati secondo quanto previsto dalla ricetta e consumabile cruda (ad esempio frutta) o cotta (ad esempio pasta al pomodoro);
- ee) Contributo annuale o Contributo: importo erogato in conto gestione dall’Amministrazione Concedente a beneficio dell’OEA e finalizzato a garantire l’equilibrio economico-finanziario, nonché a contenere la spesa a carico dell’utente finale;
- ff) Contributo alla retta: quota della retta a carico dell’Amministrazione Concedente, il cui pagamento sarà effettuato direttamente all’operatore economico in due rate posticipate (una ogni sei mesi e una ogni cinque mesi);
- gg) Produzione dei pasti: l’insieme di attività, strutture e mezzi utilizzati dall’OEA per la preparazione dei pasti;
- hh) Progetto educativo: la progettazione educativa, finalizzata alla creazione di un ambiente atto a favorire l’instaurarsi di relazioni significative tra bambini e adulti, tra bambini e bambini; inoltre prevede la messa in atto di azioni di stimolo differenziate per percorsi di crescita (sviluppo senso-percettivo, sviluppo motorio, sviluppo della comunicazione verbale e non, ecc.);
- ii) Progetto gestionale: la strategia di gestione programmata della struttura, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto educativo;
- jj) Sezioni omogenee distinte in “Piccoli”, “Medi” e “Grandi”: si individuano rispettivamente le sezioni composte da bimbi di età compresa tra 3 - 12 mesi, 13 - 24 mesi e 25 - 36 mesi;
- kk) Soggetto Concedente, MIUR, Ministero o Amministrazione: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e nello specifico il Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per la risorse umane e finanziarie, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il contratto all’Operatore Economico Aggiudicatario individuato mediante la presente procedura;
- ll) Verbale di presa in consegna: l’atto con il quale il MIUR concede in uso all’OEA gli spazi e quant’altro ivi presente, nel rispetto della normativa vigente ed integrato dall’inventario.



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha ad oggetto la gestione funzionale ed economica del servizio di Nido d’Infanzia, ubicato nella sede del MIUR sito in Roma al Viale di Trastevere n. 76/a, accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio, per l’erogazione dei servizi educativi presso il medesimo Nido, che accoglierà bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi, con capienza massima di **26 posti**, con svolgimento del servizio nei modi e nei tempi rappresentati nel presente Capitolato.

Una volta aggiudicato il servizio, seguirà la Concessione in uso dei locali funzionali all’espletamento del servizio in oggetto, mediante apposito contratto di concessione stipulato con l’Agenzia del Demanio, le cui clausole saranno strettamente collegate alla durata e alle condizioni previste nella concessione del servizio di cui al presente Capitolato Tecnico.

La gestione del servizio, da realizzarsi a cura del concessionario ed a proprio rischio mediante personale ed organizzazione propri, comprende l’organizzazione e lo svolgimento di attività nel rispetto della vigente normativa e del presente Capitolato. Tali attività dovranno essere svolte dal personale dell’OEA per tutta la durata del contratto.

L’OEA, al di fuori dell’orario standard di erogazione del servizio ed ove richiesto dagli utenti, potrà utilizzare i locali oggetto della concessione per la realizzazione, a proprio rischio e con eventuale imposizione di oneri aggiuntivi a carico degli utenti medesimi, di Attività complementari al servizio e con esso compatibili in termini di normative vigenti e di assicurazione dei corrispondenti standard qualitativi, come descritte nell’art. 15 del presente Capitolato Tecnico, in coerenza con la destinazione d’uso dei locali e con le finalità educative del servizio compatibilmente con le esigenze istituzionali di funzionamento del MIUR.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il Servizio oggetto di affidamento avrà una durata di **nove anni** educativi consecutivi dall’avvio del Servizio.

L’anno educativo è composto di **11 mesi**, naturali e consecutivi, a decorrere **dal 1° settembre al 31 luglio**.

Il primo anno educativo si intenderà maturato indipendentemente dalla data dell’effettivo avvio, anche nell’ipotesi di svolgimento del servizio per un periodo inferiore ad 11 mesi (a titolo esemplificativo, in caso di avvio del servizio in un mese successivo a settembre, al 31 luglio, l’anno educativo sarà, comunque, considerato maturato).



Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

I contratti e gli impegni sottoscritti dalle parti vincoleranno l’OEA contraente dal momento della loro formazione o sottoscrizione, mentre impegneranno il MIUR soltanto dopo il controllo da parte degli organi competenti in raccordo alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 4 - CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI

Il Contratto di concessione in uso dei locali funzionali all’espletamento del servizio verrà stipulato fra l’Amministrazione usuaria, l’Agenzia del Demanio ed il privato affidatario del servizio.

Tale concessione trova la sua causa nel servizio di gestione del Nido, oggetto della presente procedura; pertanto, la sua durata sarà subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della Concessione del servizio.

La messa a disposizione dei locali riveste carattere meramente accessorio rispetto alla concessione del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico e perciò subordinato alla permanenza dello stesso in conformità a quanto previsto dal punto 4.2, lett. b2) delle Linee Guida alle Direzioni Regionali dell’Agenzia del Demanio recanti “Concessioni d’uso di spazi all’interno di immobili in uso governativo, connesse a concessioni di servizi funzionali all’attività istituzionale della P.A.” allegate alla Nota prot. 3 ottobre 2017 n. 12678.

Le Parti, quindi, si daranno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del contratto di concessione in uso dei locali, indipendentemente dall’eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non intendono costituire un rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella L. 27 luglio 1978, n. 392 e s.m.i.

Resta a carico dell’OEA ogni conseguenza derivante dall’inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione dei locali.

ART. 5 – CONSEGNA DEI LOCALI E AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Successivamente alla stipula del contratto di concessione in uso dei locali, il MIUR procederà alla consegna dei locali all’OEA al fine dell’allestimento degli ambienti (con arredi ed eventuali decorazioni idonee a creare un ambiente confortevole e accogliente), a cui seguirà la stesura del Verbale di presa in Consegna della struttura di cui all’art. 44 del presente Capitolato Tecnico.



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Entro quindici giorni lavorativi dalla stipula del Verbale di presa in Consegna dei locali l’OEA dovrà fornire e installare gli arredi nei locali in concessione con le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dall’art. 46 del presente Capitolato.

Ultimata l’installazione degli arredi, il MIUR verificherà l’adeguatezza dei locali allestiti dal Concessionario rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente in materia di sicurezza e a livello di impiantistica, in conformità all’art. 42 del presente Capitolato.

L’avvio della fase della gestione della Concessione avverrà all’esito positivo della suddetta fase di verifica preliminare.

Entro quindici giorni lavorativi dalla conclusione di tale verifica, l’OEA dovrà presentare la domanda di autorizzazione a Roma Capitale per l’apertura e il funzionamento del Nido, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del presente Capitolato.

Ottenuta l’autorizzazione suddetta, il Concessionario dovrà darne comunicazione al MIUR.

Il MIUR autorizza l’OEA ad attivare il Nido, indicando la Data di Attivazione del Servizio, a partire dalla quale l’OEA dovrà dare esecuzione al Servizio.

In ogni caso, sarà onere del Concessionario garantire l’effettivo avvio del Servizio entro e non oltre 120 giorni dalla stipula del Contratto.

ART. 6 – AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA E AL FUNZIONAMENTO DEL NIDO

L’OEA è tenuto a presentare la domanda di autorizzazione all’apertura e al funzionamento del Nido, ai sensi dell’art. 24 bis della L.R. 16 giugno 1980, n. 59, al Municipio competente di Roma Capitale.

Alla domanda vanno allegati i documenti specificati nell’art. 28 della L.R. 16 giugno 1980, n. 59, nelle Linee Guida di Roma Capitale, e in ogni altra previsione regolatoria applicabile.

Restano a carico dell’OEA i rischi relativi ai ritardi o alla mancata concessione dell’autorizzazione da parte di Roma Capitale, anche non imputabili a dolo o colpa dell’OEA. Per il ritardo nello svolgimento dell’istruttoria sulla domanda di autorizzazione da parte di Roma Capitale, dovuta ad incompletezza della documentazione prodotta dall’OEA ovvero alla non correttezza della stessa, imputabile a dolo o colpa dell’OEA, l’Amministrazione applica le penali previste all’art. 52 del presente Capitolato Tecnico.



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

ART. 7 – TIPOLOGIA DI UTENZA

L’utenza che usufruisce del servizio è composta da bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi.

Il Nido accoglie i figli di dipendenti del MIUR; in subordine, sarà possibile l’iscrizione anche ai nipoti *ex filio* dei medesimi. Nel caso in cui non venissero ancora coperti i posti disponibili l’iscrizione sarà aperta ad altre tipologie di utenti, previo accordo con il MIUR, ove necessario: figli di personale esterno che eserciti la propria attività all’interno del MIUR e/o soggetti inseriti all’interno delle graduatorie di Roma Capitale, in caso di eventuale Convenzione con l’OEA, e/o figli dei dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni.

Qualora residuino posti disponibili sono resi fruibili agli utenti individuati direttamente dall’OEA.

L’OEA deve assicurare, ai sensi della normativa vigente, con riferimento, in particolare, alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 (*“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*) e al D.P.R. 24 febbraio 1994 (*“Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”*), l’accoglimento e l’inserimento dei bambini con disabilità.

Si precisa che l’OEA, cui spetterà la gestione dell’elenco dei bambini iscritti, dovrà, annualmente e prima dell’attivazione del servizio, **consegnare al MIUR l’elenco medesimo**, riportante tutte le informazioni utili per il MIUR e i relativi aggiornamenti.

Tali aggiornamenti includono, a titolo esemplificativo, eventuali disiscrizioni o nuove iscrizioni intervenute in corso di anno, o il subentro di nuovi utenti dovuto alla decadenza per assenze ingiustificate protratte oltre il termine stabilito dall’OEA.

ART. 8 – CALENDARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere garantito dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, dalle ore 7:30 alle ore 18:00, ferma la possibilità per l’OEA di offrire il servizio per una durata superiore a quella minima indicata, quale attività complementare di cui all’art. 15.2 del presente Capitolato Tecnico.

Il servizio è distinto in tre turni con previsione di rette differenziate:

- ❖ Turno breve: dalle ore 7:30 alle ore 14:30;
- ❖ Turno medio: dalle ore 7:30 alle ore 16:30;
- ❖ Turno lungo: dalle ore 7:30 alle ore 18:00.

L’OEA deve garantire l’ingresso dei bambini nell’ambito della fascia oraria decorrente dalle ore 7:30 alle ore 9:00 (fascia di flessibilità in entrata).



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

L’OEA e il MIUR entro il mese di Luglio di ogni anno educativo concorderanno il calendario di funzionamento del servizio, contenente oltre alla data di inizio e fine delle attività per l’anno successivo, l’indicazione di eventuali chiusure disposte in occasione di festività.

Con riferimento al numero di iscritti per fascia oraria, esso potrà variare anche durante l’anno educativo; in tal caso, l’OEA dovrà, comunque, garantire il mantenimento del rapporto numerico del personale di cui al successivo art. 20 del presente Capitolato Tecnico.

L’OEA provvederà alla composizione, ove possibile, di tre sezioni omogenee in ragione delle fasce di età di appartenenza (Piccoli, Medi, Grandi), delle esigenze dei bambini ed in funzione della valutazione pedagogica di ciascun bambino, prevedendo incontri di intersezione al fine di realizzare obiettivi didattici specifici, collegialmente programmati ed esplicitati.

ART. 9 – ASSICURAZIONI

L’OEA, ai fini della stipula del Contratto, **pena la decadenza dall’aggiudicazione**, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell’art. 103, co. 7, del Codice per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto.

In particolare l’OEA dovrà presentare **una Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**: per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori dell’OEA o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell’esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a **€ 5.000.000,00** per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte.

A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative:

- rischi di qualsiasi tipo subiti dai bambini, ad esempio: intossicazioni alimentari, avvelenamenti ecc., compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino anche invalidità o morte del fruitore del servizio;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
- danni arrecati a terzi (inclusi il MIUR e i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute al MIUR per fatto imputabile all’OEA



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico dell’OEA eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che il MIUR è esonerato da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi.

Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse al MIUR alle relative scadenze.

TITOLO II - VALORE DEL CONTRATTO

ART. 10 – VALORE DEL CONTRATTO

Il contratto ha ad oggetto la gestione funzionale ed economica del servizio di Nido d’infanzia del Ministero dell’istruzione, dell’istruzione e della ricerca presso la sede di Viale di Trastevere, 76/a, accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.

Il prezzo ha lo scopo di garantire l’equilibrio economico-finanziario e quindi le condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria in relazione alla qualità e ai costi del servizio al fine di contenere il corrispettivo delle prestazioni a carico dell’utente finale.

Il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’Iva, e comprensivo del Contributo a carico del concedente.

Il valore presunto del contratto è stato stimato, ai sensi dell’art. 167 del Codice, in **€ 2.889.092,73 (Euro Duemilioniottocentoottantanovemilanovantadue/73)** al netto dell’Iva, per l’intera durata della concessione, secondo quanto meglio specificato nel Piano Economico Finanziario di massima in allegato.

L’Amministrazione, valutate le caratteristiche e le modalità di esecuzione della concessione in oggetto, ha stimato pari a **€ 406,52 (Euro Quattrocentosei/52)** i costi per oneri relativi alla sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo il MIUR e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l’OEA, che assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente la gestione del servizio del Nido.

Il contratto prevede la corresponsione di un prezzo. Il prezzo, fissato in sede di gara, ha lo scopo di garantire l’equilibrio economico-finanziario e quindi le condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria in relazione alla qualità ed ai costi del servizio al fine di contenere il corrispettivo delle prestazioni a carico dell’utente finale.



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

ART. 11 – CORRISPETTIVI

L’importo del Contributo alla retta da pagare per singolo bambino, differenziato in ragione del turno prescelto come indicato all’art. 8 del presente Capitolato Tecnico (Turno lungo, Turno medio, Turno breve) sarà il medesimo per il MIUR, per il personale esterno che esercita la propria attività all’interno del MIUR, per Roma Capitale e per le altre Amministrazioni e per gli utenti individuati dall’OEA ed è ripartito come segue:

1. Per gli utenti dipendenti MIUR:

- a) una quota a carico del singolo dipendente (genitore/nonno), al massimo pari al 65% della retta /bimbo, pagata mensilmente dal dipendente direttamente all’OEA. Il dipendente risponde personalmente ed in via esclusiva del pagamento della quota suddetta;
- b) una quota a carico dell’Amministrazione per ciascun bambino iscritto (la cui percentuale varia in base alla quota posta a carico del dipendente e pari ad una quota minima del 35% della retta/bimbo) il cui pagamento sarà effettuato direttamente all’OEA in n. 2 rate posticipate di cui n. 1 ogni sei mesi e n. 1 ogni cinque mesi, dietro presentazione di documentazione comprovante i pagamenti ricevuti dagli utenti nel periodo di riferimento e di un prospetto riepilogativo dei pagamenti ricevuti. La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell’Esecuzione.

Si precisa che il MIUR non risponde solidalmente della quota posta a carico del singolo dipendente/genitore;

2. Per il personale esterno:

- a) Intera quota a carico dell’utente stesso.

3. Per gli utenti di Roma Capitale o di altre Amministrazioni:

- a) Intera quota a carico di Roma Capitale o dell’Amministrazione di appartenenza la quale regola autonomamente i rapporti con i propri utenti;

4. Per gli utenti individuati dall’OEA:

- a) Intera quota a carico dell’utente stesso.

Roma Capitale o le altre Amministrazioni potranno, solo nei rapporti interni, gravare i propri dipendenti/utenti del pagamento di una quota della retta/bimbo mantenendo fermi in capo a sé i rapporti con l’OEA (pagamento intera retta/bimbo all’OEA da parte di Roma Capitale o delle altre Amministrazioni con eventuale rivalsa pro quota sui dipendenti/genitori).

In caso di ritardato pagamento, l’OEA sarà comunque tenuto alla prosecuzione dell’espletamento del servizio.

Si precisa che il rischio derivante dalla variazione del numero di bambini iscritti per ciascun anno educativo è a completo carico dell’OEA.



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Il pagamento dell’importo del Contributo annuale di cui all’art. 1 lett. ee) del presente Capitolato, è erogato, nella misura indicata dall’OEA nella propria Offerta Economica, in ragione d’anno dall’Amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno educativo, ad eccezione del primo anno, per il quale verrà erogato entro sessanta giorni dall’inizio della fase di gestione, previa presentazione di regolare fattura elettronica.

ART. 12 – RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Qualora si verificano fatti, non imputabili all’OEA, che incidono sull’equilibrio del piano economico e finanziario è possibile la revisione dello stesso al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio sempreché non venga compromessa la permanenza indefettibile dei rischi in capo all’OEA (ad esempio: rischio di contrazione della domanda di mercato e specifica, rischio di indisponibilità ecc.).

TITOLO III - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI

Le funzioni, i servizi e le prestazioni tutte devono essere organizzate e rese in modo puntuale e diligente nel pieno rispetto di qualità complessiva e dei parametri specifici presenti nell’ambito della documentazione di gara e della normativa vigente.

Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente Capitolato sono interamente a carico dell’OEA.

Il servizio in oggetto è distinto in due macro aree che racchiudono aspetti di carattere gestionale (Progetto Gestionale) e aspetti di carattere educativo (Progetto Educativo).

Sono di seguito evidenziati gli aspetti salienti di ciascun Progetto dettagliati in sede di offerta tecnica da parte dell’OEA.

ART. 14 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L’OEA dovrà eseguire il Servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e dagli altri atti di gara, dalla propria offerta, e dalla normativa vigente.

ART. 14.1 – OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE

L’OEA provvede al funzionamento del servizio Nido, impegnandosi:



Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

1. ad espletare il servizio di Nido nei confronti dei soggetti inseriti nell’elenco degli iscritti;
2. a garantire, sin dal primo giorno di attivazione, l’erogazione completa del servizio, così come richiesto nel presente Capitolato ed integrato in sede di offerta. In particolare garantisce, fin dal primo giorno, lo svolgimento del servizio di ristorazione e la presenza di tutto il materiale richiesto e offerto;
3. a gestire l’installazione dei contatori per acqua ed elettricità relativi alle nuove utenze;
4. a curare in modo ottimale - facendosi carico dell’organizzazione, della direzione e del coordinamento del personale operante all’interno del Nido - lo svolgimento del servizio con gestione diretta dei locali alle condizioni pattuite, adibendovi a tale scopo il personale ed i mezzi propri nel prosieguo indicati, eventualmente integrati al fine di garantire la qualità del servizio richiesta, tenendo conto delle esigenze che il MIUR e le figure istituzionali preposte evidenzieranno;
5. ad assumere la responsabilità e gli oneri inerenti all’erogazione delle prestazioni educative rivolte ai bambini, la gestione e conduzione del Nido, la pulizia giornaliera e periodica dei locali, degli arredi e di quant’altro presente nel Nido, ivi incluso lo spazio esterno antistante (incluse le aree verdi e i vetri esterni) e quella da effettuarsi in occasione di eventi imprevedibili (ad esempio: lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acque per allagamenti), approntamento ed erogazione del servizio di ristorazione (approvvigionamento, produzione e somministrazione pasti preparati presso la cucina presente nel Nido) e di lavanderia, da attuare con modalità operative e tempi tali da garantire il ricambio periodico di lenzuola, tovaglie, tovaglioli, ecc.;
6. a rispettare, ove applicabili, con specifico riferimento alla gestione e conduzione degli spazi esterni adibiti a verde, le previsioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare contenute nel D.M. 13 Dicembre 2013 pubblicato in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014 (CAM-Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione);
7. ad effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria dei beni immobili, degli impianti tecnologici (ad esempio: impianto elettrico, impianto di riscaldamento/raffrescamento a corrente elettrica, impianto idrico-sanitario, ecc.), arredi e aree esterne, anche adibite a verde;
8. ad effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Macchine da cucina per mantenerle in perfetta efficienza di lavoro, provvedendo, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il programma di manutenzione consigliato dal costruttore;
9. a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto la stoviglieria per il consumo dei pasti (ad esempio: piatti, bicchieri, posate), le tovaglette ed eventuali ulteriori contenitori (ad esempio brocche per l’acqua);



Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

10. a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto la biancheria (ad esempio: lenzuolini, bavaglini ecc.) e le coperte per le sezioni del sonno, nonché le divise per gli operatori;
11. a fornire il materiale igienico relativo alla cura e all’igiene del personale tutto e dei bambini (creme, pannolini, guanti, prodotti per l’igiene, ecc.), del materiale di consumo per la pulizia della struttura (ad esempio: detergenti, sanificanti ecc.) a norma di legge e sufficiente per qualità e quantità in relazione all’ordinario funzionamento del servizio come previsto dal Titolo VI del presente Capitolato. Si impegna, altresì, a garantire l’utilizzo di materiali igienici specifici qualora richiesti con certificato medico per particolari condizioni di salute del bambino. Qualora possibile l’OEA potrà utilizzare pannolini monouso fabbricati con cellulosa vergine proveniente da foreste a gestione ambientale sostenibile eventualmente anche con cellulosa sbiancata senza utilizzo di gas elementare di cloro (ECF) o derivati o totalmente priva di cloro (TCF); sarebbe da preferirsi in assoluto un prodotto interamente compostabile;
12. a mettere a disposizione materiale destinato alle attività educative e ricreative (materiale didattico e cancelleria, ludico, materiale fotografico, audiografico, audiovisivo, ecc.) conforme alle norme vigenti e sufficiente per quantità e qualità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino. I materiali di gioco e didattici dovranno essere dotati di marchio CE e conformi alle norme che ne disciplinano le qualità e la sicurezza; in ogni momento deve essere garantito un utilizzo corretto degli stessi, che tuteli la sicurezza dei bambini all’interno del servizio;
13. a sostituire tutto il materiale didattico, ludico e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative che non risulti più idoneo all’utilizzo e a provvedere alla manutenzione e alla sostituzione di singoli arredi danneggiati o usurati per motivi diversi dal deterioramento prodotto dal normale utilizzo;
14. a mettere a disposizione piccoli ausili e/o arredi/materiali ludici eventualmente richiesti dai servizi competenti in relazione alla specifica disabilità dei bambini ammessi;
15. ad adottare ed osservare tutte le misure sanitarie di igiene e sicurezza riferibili a persone e cose nella conduzione del Nido previste dalle vigenti disposizioni, nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza;
16. a rispondere direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti del MIUR e salvi gli interventi a favore dell’OEA da parte di imprese assicuratrici. L’OEA sarà, inoltre, il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato o comunque con esso in rapporto ai fini dell’erogazione del servizio. In particolare l’OEA risponderà direttamente ed integralmente dei danni che dovessero essere causati per dolo, negligenza e/o imperizia degli addetti al servizio;



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

17. a segnalare tempestivamente, per iscritto al MIUR l’esigenza di eventuali interventi di sua competenza;
18. a gestire le domande di ammissione, le iscrizioni, i pagamenti delle rette e a formare le graduatorie di ammissione in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza.

Sono a carico dell’OEA le spese relative:

- al pagamento del canone concessorio all’Agenzia del Demanio per l’utilizzo dei locali demaniali adibiti al servizio di Nido e concessi in uso dal MIUR, il cui importo sarà definito dall’Agenzia del Demanio. Il pagamento dovrà essere effettuato annualmente nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa Agenzia; l’atto di concessione dovrà essere trasmesso al MIUR entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione, pena la revoca dell’aggiudicazione della concessione;
- alla stipula del contratto, compresa la registrazione, alle eventuali imposte e bolli per atti inerenti al servizio e la loro contabilizzazione;
- alle assicurazioni derivanti da Leggi o Contratti Collettivi, nonché il pagamento dei contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro;
- alle imposte e tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell’affidamento;
- ai consumi idrici, elettrici e telefonici;
- alle spese inerenti alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e allo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dal servizio;
- alle licenze, imposte e tasse inerenti all’attività esercitata, alle multe e ammende eventualmente irrogate dall’autorità competente per l’inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia;
- all’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità dei dipendenti e delle persone addette al servizio, degli utenti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e per l’adeguamento alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- all’acquisto, al trasporto e all’immagazzinamento delle bevande e dei generi alimentari (con l’impegno a non accantonare eccessive derrate in quantità superiore al normale fabbisogno) per il servizio di ristorazione di cui al Titolo V del presente Capitolato Tecnico, nonché dei prodotti necessari alla pulizia e igiene della struttura di cui al Titolo VI del presente Capitolato Tecnico;
- all’acquisto dei materiali di consumo monouso, del tipo biodegradabile e compostabile, in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, necessari per l’erogazione delle bevande e degli alimenti;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

- all'acquisto/riparazione di beni conseguente a furto o danneggiamento ad opera di terzi delle Attrezzature, delle Macchine e degli Arredi da cucina di proprietà dell'OEA e per la perdita di derrate alimentari dovute a guasti degli stessi imputabili a cause di forza maggiore.

Graveranno sul Concessionario i costi per tutti i danni causati da incuria, cattivo uso, negligenza, imperizia, dolo o colpa del proprio personale.

ART. 14.2 – IMPEGNI RELATIVI AL PROGETTO GESTIONALE, OGGETTO DI VALUTAZIONE TECNICA

L'OEA dovrà eseguire il Servizio nel rispetto di quanto previsto dal Progetto Gestionale presentato in gara.

In particolare, al fine del "Miglioramento del servizio" (Criterio 1.1) per promuovere la qualità dell'intervento educativo/pedagogico/organizzativo, l'OEA, qualora si sia impegnato in sede di offerta tecnica, dovrà:

A) garantire:

- le attività complementari proposte (sottocriterio 1.1.1);
- la "Presenza di un docente madrelingua inglese il quale interagisca solo nella suddetta lingua straniera con i bambini, favorendone l'apprendimento" (sottocriterio 1.1.2);

B. Provvedere alla redazione di un "Programma delle attività di pulizia ed igiene ambientale" (sottocriterio 1.1.3), tale da garantire il rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti, con specificazione delle seguenti attività:

- modalità operative per i servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione degli ambienti, delle superfici, degli arredi, delle attrezzature e degli accessori;
- periodicità degli interventi;
- dettaglio delle metodologie operative utilizzate per garantire l'applicazione e la rigorosa osservanza delle norme igienico-sanitarie e l'applicazione del manuale HACCP.

L'OEA è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del Progetto Gestionale, così come richiesto dal presente Capitolato, raccordandosi con il Direttore dell'esecuzione del contratto e segnalando immediatamente al MIUR qualsiasi circostanza che possa ritardare o compromettere, in tutto o in parte, l'esatto svolgimento delle prestazioni.

ART. 15 – PROGETTO EDUCATIVO

L'OEA dovrà eseguire il Servizio nel rispetto del Progetto Educativo presentato in gara e di quanto di seguito indicato.

Nel predetto Progetto sono definite le metodologie e le modalità organizzative e pedagogiche relative a:



Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

- ambientamento/accoglienza dei bambini e dei loro genitori, ponendo particolare attenzione al primo ingresso dei bambini al Nido;
- organizzazione educativa, definendo le attività (didattiche, di gioco, laboratori, ecc.), gli spazi, i tempi e i materiali necessari per il raggiungimento degli obiettivi formativi;
- gestione della giornata, con la definizione e l’organizzazione delle attività di routine (l’accoglienza ed il ricongiungimento con i genitori, i momenti dedicati all’alimentazione, al riposo, all’igiene personale e allo sviluppo psicofisico, ecc.) in modo da favorire una sequenza quotidiana regolare, tale che tempi, ritmi e modalità tengano conto delle diverse età ed esigenze del bambino;
- messa in atto di azioni di stimolo differenziate per percorsi di crescita (sviluppo senso percettivo, sviluppo motorio, sviluppo della comunicazione verbale e non verbale, ecc.);
- azioni di interoperabilità sinergica con le famiglie, assicurando un adeguato scambio informativo tra i familiari dei bambini iscritti ed il gruppo educativo, con organizzazione di incontri collettivi e individuali volti a favorire la piena conoscenza del percorso di crescita del bambino, della sua storia e della sua famiglia al fine di elaborare al meglio l’intervento educativo;
- strumenti e azioni per la continuità Nido-scuola dell’infanzia.

Il progetto educativo deve essere conosciuto e condiviso da tutto il gruppo educativo con una verifica continua in itinere da parte del coordinatore dell’attuazione del progetto stesso.

ART. 15.1 – OBBLIGHI RELATIVI AL PROGETTO EDUCATIVO

L’OEA provvede, tra l’altro, ad attuare il Progetto educativo secondo quanto di seguito indicato. Pertanto, si impegna a:

- a) predisporre, sulla base del Progetto educativo, la programmazione delle attività giornaliere e a trasmetterla al MIUR prima dell’inizio dell’anno educativo;
- b) garantire una supervisione costante dei bambini per tutto il tempo della loro permanenza negli spazi interni ed esterni del Nido;
- c) registrare le assenze e riammettere i bambini al Nido previa consegna dei documenti giustificativi;
- d) verificare che la persona alla quale il bambino viene riconsegnato sia uno dei genitori o persona da lui formalmente delegata con atto scritto acquisito agli atti del Nido;
- e) preparare e somministrare i pasti, in linea con quanto disposto da Roma Capitale e dal presente Capitolato, e in aderenza con le esigenze manifestate dalla famiglia per ciascun bambino laddove necessiti di diete speciali (allergie, intolleranze alimentari ed eventuali ulteriori esigenze di carattere non pretestuoso). Gli educatori garantiscono che i momenti dedicati all’alimentazione, oltre a favorire la socializzazione e l’interazione tra i



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

bambini e di quest’ultimi con gli adulti, abbiano anche una valenza educativa (ad esempio: approntamento della tavola, preparazione e conoscenza dei cibi, sviluppo del gusto);

f) verificare con i familiari l’eventuale presenza di particolari condizioni di salute del bambino che richiedano l’utilizzo di materiali igienici specifici (ad esempio anallergici), assicurandosi in tal caso l’attenta esecuzione delle disposizioni del caso, in accordo con il pediatra;

g) definire le modalità di somministrazione di eventuali farmaci salvavita in caso di necessità, previa presentazione di idonea documentazione medica e in accordo con il pediatra;

h) prevedere momenti della giornata dedicati al riposo e momenti dedicati allo sviluppo psicofisico dei bambini affinché venga offerto un servizio calibrato alle loro esigenze di crescita, garantendo la presenza costante del personale addetto nel luogo e nelle ore dedicate al sonno;

i) monitorare gli educatori affinché promuovano, nei momenti dedicati all’igiene personale e all’espletamento delle funzioni fisiologiche, in funzione dell’età, l’autonomia e la partecipazione dei bambini nello svolgimento delle operazioni di cura personale, favorendo la conoscenza del proprio corpo anche in funzione delle implicazioni sulla salute;

l) redigere ed aggiornare costantemente, durante il percorso formativo, le schede personali per ciascun bambino, redatte e custodite nel rispetto delle normative sul trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, e del Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR), con particolare riferimento alle informative obbligatorie e al consenso al trattamento dei dati stessi. Tali schede hanno lo scopo di descrivere lo sviluppo psico-evolutivo di ciascun bambino nonché quanto di pertinente e funzionale ai fini di preconstituire un supporto documentale nella fase di inserimento nella successiva scuola dell’infanzia secondo la logica della continuità educativa. Pertanto, al fine di conservare una memoria storica del percorso di crescita di ogni bambino, tale scheda deve considerare almeno i seguenti aspetti: modalità ed esiti dell’inserimento; modalità di relazione con i genitori; modalità di relazione con il personale educativo; modalità di relazione con i coetanei; tappe dello sviluppo evolutivo; raggiungimento degli obiettivi formativi; eventuali obiettivi non raggiunti e le motivazioni che ne hanno impedito la realizzazione;

m) realizzare attività di monitoraggio mediante gli strumenti ritenuti opportuni, al fine di verificare lo stato di attuazione del Progetto educativo;

n) coinvolgere la famiglia nella realtà della struttura al fine di incentivare l’instaurarsi di un rapporto di fiducia e di cooperazione tra il personale del Nido e la famiglia. A tal fine, l’OEA si fa carico di promuovere l’istituzione dell’Assemblea dei genitori, secondo quanto previsto dalla legge regionale in materia, costituita da tutti i genitori dei bambini iscritti al Nido, organizzando le attività preliminari e mettendo a disposizione, al di fuori dell’orario di servizio, i locali del Nido. Inoltre, l’Assemblea dei genitori potrà istituire una Commissione mensa, al fine di verificare la rispondenza dei pasti alle prescrizioni del presente Capitolato e di formulare proposte migliorative del servizio di ristorazione.



Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Tali impegni avranno ad oggetto le seguenti attività:

- a) laboratori per obiettivi formativi. L’OEA si impegna a realizzare i laboratori educativi offerti in sede di gara, in linea con quanto rappresentato in termini di sviluppo delle competenze, attività, spazi, materiali e tempi di realizzazione;
- b) interventi di inclusione e di integrazione dei bambini di cittadinanza non italiana. L’OEA si impegna ad organizzare attività educative miranti all’inclusione di bambini di cittadinanza non italiana, con utilizzo di personale educativo in possesso di competenze specifiche (titoli di studio ed esperienze maturate sul campo), in linea con quanto offerto in sede di gara;
- c) interventi di sostegno dei bambini con disabilità. Gli interventi per bambini con disabilità certificata ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104, saranno effettuati attraverso attività finalizzate all’inclusione con personale educativo in possesso di specifiche competenze;
- d) interventi di sostegno e supporto alla genitorialità ed azioni volte a coinvolgere i genitori nella realtà del Nido. Al fine di sostenere i genitori nell’affrontare le problematiche riguardanti i bambini in età evolutiva e di farli partecipare alla vita del Nido, qualora offerto in sede di gara, si impegna ad organizzare in favore dei genitori, al di fuori dell’orario di servizio, su tematiche definite nel corso dell’anno educativo dal gruppo educativo in accordo con le famiglie, tenuti da soggetti qualificati di comprovata esperienza sulla tematica trattata.

ART. 15.2 – SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ COMPLEMENTARI

L’OEA potrà organizzare lo svolgimento di eventuali attività complementari, in coerenza con la destinazione d’uso dei locali e con le finalità educative del servizio compatibilmente con le esigenze istituzionali di funzionamento del MIUR, che non devono interferire con le attività educative del Nido, quali a mero titolo esemplificativo:

- estensione dell’orario di apertura del servizio fino alle ore 19:00;
- organizzazione di centri estivi nei periodi di chiusura del servizio di Nido;
- corsi personalizzati per i genitori, al fine di fornire ausilio nell’attività di comprensione del bambino e per affrontare particolari fasi e/o momenti e/o esigenze dello stesso;
- apertura straordinaria del servizio nelle giornate/serate del sabato e/o della domenica, nonché nel mese di agosto.

Resta inteso che devono essere garantiti il ripristino e la pulizia dei locali per consentire lo svolgimento delle attività ordinarie del Nido.



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

ART. 16 – OBBLIGHI DI REPORTISTICA IN CAPO ALL’OEA

L’OEA si obbliga ad assicurare lo svolgimento dei seguenti ulteriori impegni:

a. Monitoraggio del servizio

a.1. l’OEA è tenuto a presentare al MIUR, entro il 1° marzo di ogni anno educativo, una “Relazione sull’andamento del servizio”;

a.2. al termine di ogni anno educativo, entro il 31 luglio, l’OEA è tenuto a predisporre una “Relazione di verifica dell’attività svolta e dei risultati conseguiti”, inviandola al MIUR;

a.3. l’OEA è tenuto a documentare e conservare tutta la documentazione concernente la programmazione e la realizzazione degli interventi educativi all’interno del Nido, nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione e trattamento dei dati personali e sensibili;

a.4. l’OEA deve tenere apposito registro su cui indicare il nominativo dei bambini iscritti al servizio, le relative presenze giornaliere e le motivazioni delle assenze (con relativa documentazione giustificativa); tale registro, nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione e trattamento dei dati personali e sensibili;

a.5. l’OEA deve tenere apposito registro nominativo degli operatori impiegati nel servizio su cui indicare giornalmente le relative presenze/assenze unitamente all’orario di servizio prestato, nonché le variazioni intervenute nell’organico per sostituzioni di qualsiasi natura, con indicazione dei nominativi degli operatori sostituiti e di quelli assunti in sostituzione; tale registro deve essere collocato all’ingresso della struttura;

a.6. l’OEA è tenuto a supportare il MIUR in tutti gli adempimenti eventualmente richiesti da Roma Capitale in ordine a dati, notizie ed informazioni inerenti la gestione del servizio.

b. Continuità educativa

b.1. L’OEA deve garantire il raccordo con le scuole dell’infanzia del territorio, attraverso lo scambio di informazioni relative ai progetti educativi.

b.2. L’OEA deve garantire la stabilità del personale educativo, la presenza dell’educatore di riferimento, il rispetto dei parametri relativi al numero di personale che sarà impiegato nel servizio, nonché il rispetto del programma di turnazione (nominativo). Si ribadisce, quindi, che la stabilità del personale educativo deve essere garantita limitando al massimo gli avvicendamenti tra gli educatori individuati negli elenchi consegnati (art. 20 del presente Capitolato Tecnico).

ART. 17 – ONERI A CARICO DEL MIUR

Il MIUR provvederà a:



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

- a. fare quanto di propria competenza per garantire la disponibilità dei locali idonei, anche fornendo la documentazione necessaria tra cui la planimetria allegata al presente Capitolato Tecnico;
- b. mettere a disposizione gli Impianti necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto, il cui stato dovrà essere verificato in sede di eventuale sopralluogo;
- c. pagare il “prezzo” da corrispondere in conto gestione in ragione d’anno così come offerto in sede di gara dal concessionario, fatte salve le ipotesi di riduzione specificate;
- d. effettuare, a proprie spese, la manutenzione straordinaria dei beni immobili, degli Impianti (ad esempio: impianto elettrico, impianto di riscaldamento/raffrescamento a corrente elettrica, impianto idrico-sanitario, ecc.), delle aree esterne e aree verdi (sfalcio, potatura, piantumazione, ecc.);
- e. effettuare, a proprie spese, la disinfestazione e la derattizzazione ordinarie delle aree interne ed esterne.

TITOLO IV - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

ART. 18 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE

L’OEA è tenuto ad assicurare il servizio educativo del Nido con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di esecuzione del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva e previdenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

ART. 19 – RAPPORTO DI LAVORO

L’OEA deve garantire, come meglio dettagliato nel contratto relativo alla presente Concessione, l’applicazione, per tutto il personale costituente l’organico, della disciplina relativa al rapporto di lavoro dipendente (a tempo indeterminato e/o determinato, con la prevista definizione dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale in relazione al funzionamento del servizio), regolamentato dai CCNL applicabili.

È altresì obbligo dell’OEA, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, a prescindere da qualsiasi regolamento interno (delibere, statuti, ecc.) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nel servizio oggetto della Concessione, le condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai vigenti, anche se scaduti, C.C.N.L. ed eventuali accordi integrativi di comparto o aziendali, nonché le condizioni che dovessero risultare da ogni altro Contratto o Accordo successivamente stipulato, applicabili alla categoria e nella località in cui dovranno svolgersi le prestazioni, nonché dovrà assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali.



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

L’OEA dovrà essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei versamenti dei contributi in favore del proprio personale e dovrà fornire, su richiesta del MIUR, prima dell’inizio del servizio ed ogni qualvolta sia richiesto nel corso di vigenza del contratto, la relativa documentazione giustificativa attestante l’avvenuto adempimento a tali obblighi.

Il servizio alle dipendenze dell’OEA o per l’OEA non potrà costituire, in alcun caso ed in alcuna forma, per il personale da questi impiegato, titolo o qualsivoglia riconoscimento di rapporto con il MIUR.

L’OEA dovrà produrre o detenere in loco la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.

Per motivi di sicurezza, l’OEA adotterà idonei sistemi di rilevazioni delle presenze del proprio personale, dal quale l’Amministrazione potrà evincere l’orario di ingresso e di uscita.

ART. 20 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

L’OEA dovrà disporre di idonee e adeguate risorse umane così come indicate nel CCNL di riferimento ed omologhi, in numero e professionalità, atte a garantire l’esecuzione delle attività a perfetta regola d’arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dall’Amministrazione; il numero minimo di personale impiegato nel servizio è determinato in base alle disposizioni normative regionali vigenti, con particolare riferimento all’art. 18 della L.R. 16 giugno 1980 n. 59, come modificata dall’art. 1 co. 19 della L.R. 13 agosto 2011, n. 12 (il rapporto previsto è di 1 educatore ogni 7 bambini, 1 ausiliario ogni 15 bambini), che, in ogni caso, dovrà essere mantenuto costante durante l’intera durata della giornata e dell’affidamento complessivo del servizio.

Inoltre, l’OEA, secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, è tenuto ad acquisire dalle Autorità competenti, per ciascun soggetto impiegato nella gestione del servizio dal personale, pena sua esclusiva responsabilità, il certificato del casellario giudiziale, al fine di non assumere personale che abbia subito condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p..

Le disposizioni impartite dagli organi competenti in merito alla profilassi delle malattie infettive e delle tossinfezioni devono essere immediatamente recepite, poiché la loro eventuale inosservanza, oltre alle conseguenze penali e civili previste dalla Legge, darà diritto al MIUR di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il MIUR si riserva il diritto di richiedere all’OEA la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

Le figure professionali richieste sono:

- n. 1 Coordinatore pedagogico di 8° livello, Area terza;
- n. 4 Educatori di 3° livello, Area seconda;
- n. 2 ausiliari di 2° livello, Area prima;



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

- n. 1 cuoco di 3°livello, Area prima;
- n. 1 medico specializzato in pediatria.

Si precisa che il numero degli operatori di cui sopra è stato calcolato considerando l’ipotesi di Nido in pieno regime con 26 bambini iscritti.

L’OEA, nello svolgimento del servizio, dovrà mantenere inalterato il rapporto educatori ed ausiliari/bambini sopra indicato (Turno breve, medio e lungo).

La stabilità del personale educativo ed ausiliario, deve essere garantita per almeno tutto l’anno educativo (salvo casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati) e la tempestiva sostituzione degli operatori assenti (per malattia, maternità, ferie o quant’altro contrattualmente previsto) con altri con gli stessi requisiti, in modo da garantire il regolare espletamento del servizio, nel rispetto dei parametri numerici adulti/bambini definiti dalla normativa regionale vigente.

Si precisa, altresì, che attraverso il programma di turnazione dovrà essere garantita la continuità educativa sia durante l’anno che da un anno all’altro.

È da segnalare, altresì, che in presenza di bambini con disabilità l’organico deve essere integrato con personale competente, secondo la gravità dei casi, di concerto con la ASL che li ha in carico, secondo quanto previsto all’art. 7 (“Tipologia di utenza”) e all’art. 10 (“Valore del contratto”) del presente Capitolato Tecnico.

Con specifico riferimento al Coordinatore pedagogico si segnala che deve essere garantita la sua presenza almeno dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e, comunque, per non meno di 30 (trenta) ore settimanali, segnalandosi a riguardo che è escluso che il coordinatore del servizio possa svolgere, nel contempo, anche il ruolo di educatore.

L’OEA deve garantire per almeno 8 (otto) ore mensili la presenza presso la struttura di un medico specializzato in pediatria.

L’OEA predisponde e trasmette al MIUR, prima dell’attivazione del servizio, in coerenza con il Progetto Educativo:

- l’elenco nominativo del personale che sarà impiegato nel servizio, riportante per ognuno l’indicazione della qualifica e del livello, allegando i curricula aggiornati dei suddetti operatori, il certificato del casellario giudiziale, così come disposto dall’art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, nonché le ore mensili di lavoro e il contratto di lavoro applicato;
- l’elenco del personale che sarà utilizzato per le sostituzioni, riportante le stesse indicazioni di cui sopra.

Il MIUR, previa verifica del rispetto degli obblighi previsti dal presente Capitolato, eventualmente integrati con quelli assunti con la presentazione dell’Offerta tecnica, autorizza l’impiego del suddetto personale. Entro due mesi dall’attivazione del servizio è facoltà dell’OEA sostituire il personale impiegato, nel rispetto degli impegni contrattuali, al solo fine di migliorare la qualità del servizio, previa autorizzazione del MIUR. Decorsi due mesi dall’attivazione si applica quanto previsto dal successivo art. 22 (“Variazioni e reintegri del personale”) del presente Capitolato Tecnico.



Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Entro due mesi dall’inizio di ciascun anno educativo l’OEA predispone e trasmette al MIUR, in coerenza con il Progetto Educativo, il programma di turnazione del personale (nominativo) relativo all’anno educativo, distinto per sezione, con descrizione delle relative attività. Si precisa, altresì, che l’OEA è tenuto a comunicare al MIUR eventuali variazioni del suddetto programma di turnazione.

Il personale dipendente dell’OEA dovrà:

- essere in possesso del libretto d’idoneità sanitaria di cui all’art. 37 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 "Regolamento di esecuzione della L. n. 283/1962 e s.m.i. o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande" ed attenersi alle prescrizioni di cui agli altri articoli del Titolo III "Igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto" del citato del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327;
- osservare scrupolosamente, onde evitare rischi di inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari, tutte le procedure igieniche previste dal sistema di autocontrollo HACCP di cui al D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 in attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, come previsto dall’art. 32 del presente Capitolato Tecnico;
- essere sottoposto, a cura e spese dell’OEA, sia all’atto dell’assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche e alle misure di prevenzione richieste dalla normativa vigente;
- presentare, al rientro in servizio, in caso di assenza dal lavoro per malattia per più di cinque giorni consecutivi, una dichiarazione medica attestante di non essere affetto da patologie infettive trasmissibili;
- osservare le disposizioni che regolano l’accesso, la permanenza e l’uscita dalla sede del MIUR;
- adeguarsi alle disposizioni impartite dal referente del MIUR e al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- comunicare immediatamente al referente del MIUR qualunque evento accidentale (ad esempio danni non intenzionali) che dovesse accadere nell’espletamento del servizio;
- tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato e improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza;
- assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione;
- provvedere alla riconsegna delle cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell’espletamento dei servizi.

ART. 21 – NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE

Il personale impiegato dall’OEA per lo svolgimento del servizio è tenuto specificatamente:



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

- al rispetto e cura della propria persona;
- ad attuare comportamenti ed atteggiamenti flessibili qualora si presenti un’emergenza;
- al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016;
- al rispetto della legislazione di riferimento vigente, compresa quella antinfortunistica;
- ad avere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori ed in particolare nei riguardi dei bambini e delle loro famiglie.

ART. 22 – VARIAZIONE E REINTEGRI DEL PERSONALE

Decorsi due mesi dalla consegna degli elenchi di cui al precedente art. 20, non saranno consentiti - salvo casi di forza maggiore, debitamente e formalmente documentati - avvicendamenti tra gli operatori in servizio, i quali dovranno assicurare, per tutta la durata contrattuale, una presenza costante ai fini della continuità didattico-educativa.

Al fine di garantire il regolare espletamento del servizio, l’OEA si impegna ad assicurare una tempestiva sostituzione (entro un’ora) degli operatori assenti (per malattia, maternità, ferie, o quant’altro contrattualmente previsto) con altri operatori (di cui all’elenco presentato) aventi i medesimi requisiti.

È fatto comunque salvo il diritto del MIUR di richiedere, con nota motivata, la sostituzione degli operatori che, previo accertamento, non risultino capaci o idonei o abbiano tenuto un comportamento gravemente lesivo dell’ambiente di lavoro e della particolare tipologia di utenza. In caso di positivo accertamento, l’OEA deve provvedere alla sostituzione dell’operatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del MIUR. La mancata sostituzione comporta la risoluzione del contratto.

ART. 23 – REQUISITI DEL PERSONALE

L’OEA si obbliga ad impiegare nell’erogazione dei servizi di cui trattasi solamente personale in possesso di specifico titolo di accesso alla professione, come di seguito rappresentato:

a) Coordinatore pedagogico: titolo di studio previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale del Lazio. In particolare il coordinamento organizzativo e pedagogico deve essere affidato a personale laureato in conformità all’art. 19 bis della L.R. 16 giugno 1980, n. 59.

Competenze gestionali e competenze specifiche sul lavoro di gruppo e sul coordinamento di gruppi di lavoro.

Esperienza professionale specifica di coordinamento di almeno un anno educativo continuativo, documentata, nei servizi educativi/ricreativi nella fascia di età da tre a trentasei mesi;



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

b) Educatore: Titoli di studio previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, fatto salvo il regime transitorio previsto dal decreto medesimo.

Competenze attinenti la sfera affettiva, cognitiva e relazionale. Tale capacità può essere stata perfezionata attraverso una formazione personale o di gruppo.

Esperienza professionale non inferiore a un anno, anche non continuativo, documentata, in servizi educativi/ricreativi nella fascia di età da tre a trentasei mesi di età;

c) Cuoco: Diploma di istituto professionale alberghiero a indirizzo specifico con esperienza professionale di almeno due anni o comprovata esperienza formativa in materia (ad esempio: corso professionale specifico rilasciato o riconosciuto da enti pubblici) con esperienza professionale di almeno tre anni;

d) Personale ausiliario: Diploma di scuola secondaria di primo grado;

e) Medico specializzato in pediatria: Laurea in medicina con specializzazione in pediatria.

I predetti requisiti devono essere posseduti dal personale educativo, compreso quello da impiegare per le sostituzioni, già all’inizio della attività da svolgere presso il Nido.

L’OEA dovrà assicurare, inoltre, la presenza di personale qualificato ed idoneo a garantire ai bambini con disabilità l’idonea assistenza sanitaria e psico-pedagogica ed organizzando, con il coinvolgimento dei genitori e la consulenza e la cooperazione dei servizi sociali e sanitari territoriali, gli interventi necessari orientati a ridurre gli handicap e a offrire pari opportunità di crescita a tutti i bambini, soprattutto a coloro che si trovano in condizioni di maggiore difficoltà.

ART. 24 – COMPITI DEL PERSONALE

a) Coordinatore pedagogico: il Coordinatore pedagogico è responsabile del Progetto Gestionale e del Progetto Educativo, gestisce i rapporti nel gruppo di lavoro, la formazione del personale, cura i rapporti con le famiglie e provvede a sviluppare in modo continuativo le informazioni sia all’interno che all’esterno del servizio, in modo da rielaborare e formulare periodicamente gli obiettivi ed i processi di lavoro.

Pianifica l’attività del gruppo educativo e di tutto il personale coinvolto nell’erogazione del servizio, verificandone la qualità, confrontandosi a riguardo con tutti gli attori coinvolti, garantendo il raccordo con i servizi della prima infanzia comunale e con gli altri servizi educativi del territorio, con i servizi sociali e sanitari.

Garantisce la massima trasparenza nella gestione dei servizi, prevedendo forme di partecipazione delle famiglie alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione;

b) Educatore: provvede con la massima diligenza e cura alla vigilanza, all’assistenza, all’alimentazione, alla perfetta igiene dei bambini, all’attività socio-pedagogica e ludico ricreativa dei bambini e quanto altro si rendesse necessario per il perfetto funzionamento del Nido, secondo le indicazioni date dal Coordinatore pedagogico.



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Si relaziona con il gruppo educativo ed è in costante rapporto con le famiglie allo scopo di agevolare l’evoluzione affettiva e lo sviluppo cognitivo e sociale dei bambini.

c) Cuoco: nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e del manuale di autocontrollo, è responsabile della tenuta della cucina, delle ordinazioni delle derrate alimentari e del controllo di conformità delle stesse agli standard di qualità, igiene e sicurezza, della conservazione e manipolazione degli alimenti, della preparazione dei pasti previsti nel menu giornaliero, ecc..

d) Personale ausiliario: provvede con massima cura alla pulizia degli ambienti, alla custodia dei locali e del guardaroba; inoltre, collabora con gli educatori in particolari momenti o situazioni della giornata in cui si ravvisa la necessità di fornire un ulteriore supporto. Collabora con il cuoco nella tenuta della cucina e in quanto altro si rendesse necessario per il perfetto funzionamento del Nido, secondo le indicazioni fornite dal Coordinatore pedagogico.

e) Medico specializzato in pediatria: è responsabile, in linea con le disposizioni vigenti, del controllo dello stato di salute dei bambini sia in via preventiva che in caso di insorgenza di patologia o in presenza di visibili condizioni ostative alla frequenza, del monitoraggio e dell’adeguamento del trattamento dietetico dei singoli bambini in accordo con il medico curante del bambino. Verifica la documentazione inerente l’adempimento vaccinale, secondo la normativa vigente.

ART. 25 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

L’OEA è tenuto anche ad assicurare la formazione/aggiornamento specifico previsto dalla normativa vigente di tutto il personale impiegato nel servizio.

In particolare, come previsto dalla normativa regionale in materia, nonché da Roma Capitale, l’OEA deve:

- prima dell’inizio effettivo del servizio, garantire lo svolgimento di un’attività di formazione a tutto il personale che sarà impiegato nella realizzazione delle attività richieste dal MIUR, al fine di renderlo edotto circa le specifiche circostanze, modalità e standard di qualità richiesti per l’esecuzione del servizio dal Progetto Gestionale e del Progetto Educativo;
- promuovere la qualità dell’intervento educativo/pedagogico/organizzativo attraverso la formazione permanente del personale impiegato nel servizio;
- garantire anche la formazione del personale relativamente a quanto disposto in materia di sicurezza dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento ai rischi relativi alla specifica attività lavorativa svolta, al primo soccorso e al primo intervento emergenze antincendio;
- garantire la formazione in materia di sicurezza igienico-sanitaria nel settore della ristorazione - HACCP (Regolamento CE n. 852/2004 e D.G.R Lazio n. 825/2009 e s.m.i.), con particolare riferimento a: Igiene alimentare legata alla manipolazione degli alimenti, applicazione principi HACCP e misure di controllo, rischi



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

identificati e punti critici, formazione specifica e appropriata sull’applicazione dei principi base del sistema ai cicli produttivi (HACCP). Il personale impiegato nel servizio deve essere costantemente aggiornato, anche mediante corsi di formazione organizzati dalla Regione. Gli enti gestori sono tenuti comunque a svolgere annualmente attività di formazione ed aggiornamento degli operatori in considerazione delle particolari caratteristiche del servizio, come previsto dall’art. 19 della L.R. 16 giugno 1980, n. 59.

Si precisa che le ore di formazione del personale non potranno essere recuperate durante le ore di servizio.

ART. 26 – INDUMENTI DI LAVORO

L’OEA deve fornire a tutto il personale impiegato nel servizio, indumenti, calzature, materiale e quant’altro, da indossare e/o utilizzare durante le ore di servizio, tali da garantire il decoro e il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Le divise dovranno essere omogenee per foggia e qualità, ma differenziate a seconda della qualifica rivestita dal lavoratore (coordinatore, educatori, ausiliari, cuoco, ecc.) e igienicamente e visivamente sempre in condizioni perfette.

Su ogni divisa deve essere applicata un’etichetta termoadesiva riportante:

- logo aziendale dell’OEA;
- nome e cognome per esteso dell’operatore;
- profilo professionale dell’operatore.

TITOLO V - SERVIZIO DI RISTORAZIONE

ART. 27 – DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

L’OEA è tenuto a mettere a disposizione le Macchine, le Attrezzature e gli Arredi da cucina e preparare i pasti destinati agli utenti del Nido esclusivamente presso la cucina presente nella struttura da esso stesso approntata, previa verifica del rispetto della normativa comunale e sanitaria vigente da parte dell’ASL competente.

La cucina dovrà essere elettrica (non a gas) e funzionare dal primo giorno di svolgimento del servizio oggetto della presente procedura di aggiudicazione.

Tutte le indicazioni relative ai pasti dei bambini, differenziate per fasce d’età (menù giornaliero, tabelle dietetiche e grammature, specifiche tecniche delle derrate, ecc.) sono quelle previste dalla normativa comunale in materia ed in subordine da quelle in uso nei nidi gestiti da Roma Capitale.



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

L’OEA si impegna a preparare diete speciali, in aderenza con il menù giornaliero, per comprovate situazioni patologiche supportate da certificato medico, per esigenze etico-religiose, previa richiesta scritta dei genitori, ed infine diete leggere su semplice richiesta fatta al Coordinatore/referente entro le ore 9:00 dello stesso giorno.

Resta inteso che è a carico dell’OEA, l’approvvigionamento delle derrate, la preparazione, l’impiattamento, il porzionamento e la spezzettatura delle preparazioni gastronomiche, la somministrazione dei pasti ai bambini.

L’OEA dovrà provvedere all’acquisto delle bevande e degli alimenti per il servizio di ristorazione a proprio nome, conto e spese, assumendosi tutte le responsabilità verso i fornitori per il pagamento e verso il MIUR per l’igiene, la qualità e le proprietà organolettiche dei prodotti, nonché per la loro conservazione e immagazzinamento.

La stoviglieria per il consumo del pasto (ad esempio: piatti, bicchieri e posate), le tovagliette ed eventuali ulteriori contenitori (ad esempio brocche per l’acqua) dovranno essere messe a disposizione dall’OEA, per tutta la durata del contratto.

L’OEA si impegna all’erogazione del servizio di ristorazione nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP avvalendosi di fornitori in possesso di idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Le procedure di acquisto degli alimenti dovranno garantire il rispetto del D.P.R. 7 aprile 1999, n. 128 “Regolamento recante norme per l’attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini” e prevedere l’utilizzo esclusivo di prodotti ed alimenti totalmente esenti da organismi geneticamente modificati o loro derivati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Regolamenti CE n. 1829/2003 e n. 1830/2003 e s.m.i.) e grassi idrogenati, dando priorità all’utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici, tenendo conto della sostenibilità ambientale e sociale del servizio.

Al riguardo, l’OEA dovrà attestare, in occasione della sottoscrizione del contratto, mediante dichiarazione di responsabilità all’uopo sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che le derrate alimentari approvvigionate e che saranno utilizzate non contengono ingredienti di natura transgenica né grassi idrogenati e a richiesta del MIUR esibire, in qualsiasi momento, la certificazione di provenienza dei prodotti.

Particolare attenzione dovrà essere posta per tutelare la salute dei bambini intolleranti o allergici; a tal fine, laddove siano presenti delle intolleranze e/o allergie certificate, l’OEA dovrà eliminare dal menù gli alimenti e bevande che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza (ad esempio: cereali contenenti glutine, crostacei e prodotti a base di crostacei, uova e prodotti a base di uova, arachidi e prodotti a base di arachidi, soia e prodotti a base di soia, latte e prodotti a base di latte, ecc.), pena l’applicazione delle penali previste all’art. 52 del presente Capitolato Tecnico.

L’offerente deve dimostrare la propria capacità ad eseguire il contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente attraverso l’applicazione un sistema di gestione ambientale, ai sensi di una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001). A tal fine la registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)), o la certificazione ISO 14001, in corso di validità, rappresentano mezzi di prova.

Il MIUR accetta parimenti altre prove, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione).

L’offerente dovrà inoltre soddisfare le specifiche tecniche di base previste dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all’art. 5.3 del D.M. 25 luglio 2011 pubblicato in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011 (CAM - Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari).

Resta salva l’applicazione, in fase di esecuzione, delle previsioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare contenute nel D.M. 25 luglio 2011 (CAM - Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari) ove siano coerenti con le specificità del servizio erogato.

ART. 28 – SERVIZIO DI RISTORAZIONE

L’OEA si impegna ad osservare quanto specificato nella Programmazione dei menù presentata in gara.

In particolare, al fine del “**Miglioramento del servizio**” (Criterio 3.1) per garantire una sana, bilanciata, variegata e corretta alimentazione, l’OEA, se ha assunto l’impegno in sede di gara, provvede alla “Programmazione dei menù su base stagionale con utilizzo di materie prime “di stagione”” (sottocriterio 3.1.1).

Si precisa che tale Programmazione ha carattere aggiuntivo e non esonera l’OEA dall’obbligo di rispettare gli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente per il servizio di ristorazione nei Nidi.

ART. 29 – OBBLIGHI NORMATIVI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

L’OEA entro un mese dall’inizio delle attività deve redigere e applicare, presso la cucina del Nido e presso il luogo di consumo dei pasti, il **piano di autocontrollo**, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 in attuazione del Regolamento CE n. 852/2004, concernente la sicurezza igienica dei prodotti alimentari.

Nello svolgimento del servizio, l’OEA dovrà operare in conformità con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP e verificare costantemente che la preparazione dei prodotti preparati e somministrati sia conforme alla predetta normativa.

Nello specifico, dovranno essere soddisfatti i requisiti indicati nel capitolo V dell’allegato II del Regolamento CE 852/2004, di seguito elencati:

1) Tutto il materiale, l’apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono:



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

- essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati. La pulitura e la disinfezione devono avere luogo con una frequenza sufficiente a evitare ogni rischio di contaminazione;
 - essere costruiti in materiale tale da rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione;
 - ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, essere costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, siano sempre puliti e, ove necessario, disinfettati;
- 2) Ove necessario, le apparecchiature devono essere munite di ogni dispositivo di controllo necessario per garantire gli obiettivi del regolamento;
- 3) Qualora, per impedire la corrosione delle apparecchiature e dei contenitori sia necessario utilizzare additivi chimici, ciò deve essere fatto secondo le corrette prassi.

L’OEA, a richiesta del MIUR, deve dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore, tra cui la tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 178/2002.

Inoltre, l’OEA, a richiesta del MIUR, deve presentare il piano di formazione per il personale sull’HACCP con relativo registro/attestazione di frequenza.

L’OEA sarà tenuto ad adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di igiene di prodotti alimentari e sarà ritenuto responsabile per eventuali avvelenamenti o altre infermità causate agli utenti del servizio per l’inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande.

L’OEA durante l’erogazione dei servizi si impegnerà a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L’OEA, a richiesta dell’Amministrazione, dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore.

L’OEA si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e/o la non somministrazione di prodotti, alimenti, menù per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna la somministrazione nonché di chiedere alle autorità sanitarie competenti, senza che l’OEA possa fare alcuna opposizione, l’effettuazione di controlli sulla qualità degli alimenti somministrati, sull’osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

In caso di contestazione sull’igiene e la qualità degli alimenti e delle bevande, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dalle autorità sanitarie o dai laboratori di analisi o, per quanto riguarda gli aspetti attinenti la pulizia e l’igiene ambientale, dal Servizio tecnico dell’Amministrazione.



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Gli inadempimenti e le violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d’igiene degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, saranno contestati formalmente attraverso rapporti di non conformità; l’OEA dovrà provvedervi in merito tempestivamente, nell’arco massimo di 24 ore dalla richiesta, pena l’applicazione delle penali previste dall’art. 52 del presente Capitolato Tecnico e fatto salvo il diritto di rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione per l’effettuazione delle analisi e il risarcimento per eventuali altri danni. In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, anche non gravi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, come previsto dall’art. 53 del presente Capitolato Tecnico.

La somministrazione di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d’igiene e sanità e di cibi e prodotti con validità oltre la data di scadenza, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

ART. 30 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

L’OEA nelle diverse fasi dello svolgimento del servizio deve scrupolosamente rispettare tutte le norme vigenti atte a garantire i livelli igienici previsti dalle stesse e dalle specifiche tecniche in uso presso i Nidi di Roma Capitale.

ART. 31 – IGIENE DEL PERSONALE

Il personale addetto alla manipolazione, preparazione e somministrazione dei pasti, deve scrupolosamente osservare le “*Buone Norme di Produzione*” (G.M.P.) scaturenti dal *manuale di autocontrollo*. Il personale, in particolare, al fine di non favorire una contaminazione delle pietanze in lavorazione o in somministrazione, non deve avere smalti e/o trattamenti estetici e ricostruttivi sulle unghie, né indossare anelli, braccialetti e orologi durante il servizio.

ART. 32 – CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI DELLE PREPARAZIONI GASTRONOMICHE

L’OEA al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni o infezioni alimentari, deve prelevare almeno gr. 150 di ciascuna preparazione gastronomica e riporla singolarmente in sacchetti sterili sui quali deve essere indicato il contenuto o un codice identificativo, il luogo, la data e l’ora del prelievo.

I campioni, così confezionati, devono essere conservati in frigorifero a temperatura di 0° per le 72 ore successive. Detti campioni sono da ritenersi a disposizione del MIUR ed aggiuntivi ad eventuali altri “*pasto test*” richiesti dalle norme sanitarie vigenti.



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

ART. 33 – DIVIETO DI RICICLO

L’OEA deve garantire che non sarà effettuata qualsiasi forma di riciclo. Per riciclo si intende l’utilizzo, tal quale o trasformato in differenti preparazioni gastronomiche di eccedenze di produzione o di avanzi.

TITOLO VI - PULIZIA E IGIENE DELLE STRUTTURE

ART. 34 – DISPOSIZIONI GENERALI

L’OEA effettuerà le pulizie giornaliere e periodiche dei locali, delle attrezzature, dei mobili, degli arredi, dei giocattoli, ecc., nonché quelle da effettuarsi in occasione di eventi imprevedibili (ad esempio: lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acque per allagamenti).

L’OEA si impegna ad effettuare tutti i trattamenti di pulizia, tenendo conto della sostenibilità ambientale e sociale del servizio, con strumentazione e prodotti di consumo a proprio carico, con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro dovuto al tipo di servizio specifico e comunque a regola d’arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

- a) salvaguardare lo stato igienico-sanitario dell’ambiente;
- b) mantenere integro l’aspetto estetico ambientale dei locali;
- c) salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie.

ART. 35 – SERVIZI DI PICCOLA LAVANDERIA

L’OEA dovrà provvedere al ricondizionamento (lavaggio e disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura) della biancheria piana (lenzuolini, bavaglini, ecc.) utilizzata presso il Nido, a prescindere dallo stato di sporco della stessa. Il processo di lavaggio deve garantire l’eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia. I capi di biancheria per i quali non è stato possibile raggiungere tali risultati dovranno essere eliminati. I capi di biancheria che risultassero non conformi dovranno essere immediatamente sostituiti con materiale avente le opportune caratteristiche.

ART. 36 – PULIZIA DEGLI IMPIANTI, DELLE MACCHINE, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE DA CUCINA



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Al termine delle operazioni di preparazione dei pasti, le macchine, gli impianti, gli arredi e le attrezzature presenti presso la cucina devono essere accuratamente deterse e disinfettate.

Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite nel caso in cui sia ancora in corso la preparazione e la somministrazione dei pasti.

ART. 37 – MODALITÀ DI PULIZIA DEI LOCALI DI CONSUMO DEI PASTI

Le operazioni di pulizia da eseguire presso i locali dove vengono consumati i pasti, a titolo esemplificativo, sono costituite dalle seguenti attività:

- sbarazzo e lavaggio dei tavoli;
- pulizia e disinfezione degli utensili impiegati per la somministrazione;
- pulizia degli arredi;
- capovolgimento delle sedie sui tavoli e scopatura e lavaggio dei pavimenti dei locali di consumo dei pasti, dei locali dispensa e degli spogliatoi;
- pulizia totale e disinfezione dei servizi igienici.

ART. 38 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DETERGENTI E SANIFICANTI

L’OEA deve garantire che tutti i prodotti detergenti e sanificanti siano conformi alle normative vigenti per quanto riguarda la composizione, l’etichettatura e le confezioni e siano, in particolare, conformi alle prescrizioni di legge poste a tutela dell’ambiente (Regolamento CE n. 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n. 21 - D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 - D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392). Inoltre deve garantire che i prodotti - riposti, durante l’uso, su un carrello adibito appositamente a tale funzione - siano impiegati secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici.

I prodotti detergenti e sanificanti devono essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in apposito locale o in un armadio chiuso a chiave.

L’OEA, a partire dall’inizio del servizio, deve mettere a disposizione del MIUR, oltre che del personale operante, le schede tecniche e tossicologiche di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione; per eventuali prodotti ad elevata tossicità devono essere altresì indicati i riferimenti del Centro Antiveleni di riferimento. I relativi documenti devono essere tenuti presso la cucina e, se richiesti, devono essere messi a disposizione del MIUR o del personale da questo incaricato per l’esecuzione dei controlli di conformità.



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

ART. 38.1 – PRODOTTI PER L’IGIENE

I prodotti per l’igiene quali i detersivi multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detersivi per finestre e detersivi per servizi sanitari utilizzati dall’impresa per le pulizie ordinarie, devono essere conformi a quelle previste dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel D.M. 24 maggio 2012, pubblicato in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012 (CAM - Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene) punto 6.1 “Specifiche tecniche”.

A tal fine l’offerente deve fornire una lista completa dei detersivi che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l’eventuale possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell’Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell’impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detersivi e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all’Allegato A, presente all’interno dei suddetti CAM, con la quale attesta che i prodotti detersivi sono conformi ai criteri ambientali minimi. L’aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell’etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detersivi ai criteri ambientali minimi.

ART. 38.2 – PRODOTTI DISINFETTANTI

I prodotti disinfettanti devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

- a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: “Presidio medico-chirurgico” e “Registrazione del Ministero della salute n. ...”;
- b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 174; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: “Prodotto biocida” e “Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n.....”.

I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi a quanto previsto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel D.M. 24 maggio 2012, pubblicato in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012 (CAM - Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene) punto 6.2 “Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detersivi “superconcentrati””.

A tal fine il legale rappresentante dell’impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detersivi e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all’Allegato B presente all’interno dei suddetti CAM. L’aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai “criteri ambientali minimi” di cui al punto 6.2 dei suddetti CAM, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

prodotti. Il MIUR potrà richiedere all’aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati al punto 6.2 dei relativi CAM.

ART. 38.3 – ALTRI PRODOTTI

I prodotti diversi da quelli di cui ai punti 38.1 e 38.2 si intendono quelli utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, detersolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati “superconcentrati”. Per “prodotti superconcentrati” si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detersivi per finestre e i detersivi per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all’uso. I detersivi superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio. Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al Regolamento CE n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel D.M. 24 maggio 2012, pubblicato in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012 (CAM - Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene) punto 6.2 “Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detersivi “superconcentrati””.

A tal fine Il legale rappresentante dell’impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d’uso, e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all’Allegato B presente all’interno dei suddetti CAM. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell’offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni. L’aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai “criteri ambientali minimi” di cui al punto 6.2 dei suddetti CAM, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. Il MIUR potrà richiedere all’aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 dei relativi CAM.

ART. 38.4 – PRODOTTI AUSILIARI: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI IN CARTA TESSUTO



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione CE n. 568/2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica “Ecolabel Europeo” al tessuto carta.

A tal fine l’offerente deve fornire una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto. L’aggiudicatario provvisorio, per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell’Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire all’amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

ART. 39 – RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA

L’OEA, conformemente agli oneri assunti con la presente concessione ha l’obbligo di garantire la gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di raccolta differenziata e dunque in conformità al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008. n. 4 e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel D.M. 8 aprile 2008.

I rifiuti solidi e i materiali di risulta provenienti dalla cucina e dai locali di consumo dei pasti, devono essere raccolti, a cura e spese dell’OEA, negli appositi sacchetti e convogliati in giornata presso gli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Nessun sacchetto contenente rifiuti solidi urbani dovrà mai essere depositato, neanche temporaneamente, negli spazi adibiti al servizio.

Qualunque onere relativo alla gestione ed organizzazione dei rifiuti anteriormente al loro conferimento nei cassonetti (ad esempio: sacchetti, contenitori interni, ecc.) sarà a carico dell’OEA.

Con riferimento alla corretta gestione e organizzazione dei rifiuti dovrà rispettare, ove applicabili, le previsioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare contenute nel D.M. 13 febbraio 2014 pubblicato in G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014 (CAM - Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani).

In conformità al punto 4.3.1 dei suddetti CAM, il concessionario dovrà utilizzare contenitori per la raccolta dei rifiuti (sacchetti e/o contenitori rigidi), che:

- rechino il logo del MIUR;
- siano colorati in modo da essere chiaramente riconoscibili, facendo riferimento alla normativa specifica, ove esistente;
- contengano almeno il 30% di materiale riciclato , con l’eccezione dei sacchetti per la raccolta della frazione organica che debbono essere in materiale compostabile;
- rechino l’indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati, con l’elenco dettagliato dei singoli rifiuti che vi debbono essere messi, formulato in modo semplice e chiaro;



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

- limitatamente ai contenitori rigidi, siano dotati di codice identificativo del contenitore.

A tal fine l’OE dovrà presentare, in fase di offerta, la scheda tecnica del produttore dei contenitori e/o certificazioni di parte terza.

La stessa documentazione deve essere presentata al MIUR per i nuovi contenitori che vengano eventualmente forniti durante l’esecuzione del contratto.

Sarà tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.).

Il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti comporterà l’applicazione della penale indicata nell’art. 52 del presente Capitolato Tecnico. Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati da presenza di rifiuti, imputabili ai servizi di bar e piccola ristorazione, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico dell’OEA.

Eventuali rifiuti speciali provenienti dai distributori dovranno essere raccolti e smaltiti, a cura e spese dell’OEA, nei modi previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea.

Le spese per il servizio di trasporto e smaltimento saranno a totale carico dell’OEA, per cui il MIUR sarà completamente sollevata da detti obblighi.

TITOLO VII - NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

ART. 40 – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’OEA deve provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la completa sicurezza durante l’esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni, di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale, esonerando sin d’ora il MIUR da qualsiasi responsabilità.

L’OEA deve, inoltre, garantire l’osservanza delle norme relative all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente di cui al presente punto, determineranno, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

L’OEA sarà direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati, nell’esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, sia al personale posto alle sue dipendenze, ai suoi fornitori o collaboratori in genere che per lo svolgimento del proprio lavoro si trovano nella sede sia a persone e/o cose dell’Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori.



Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

L’OEA si impegna a manlevare e tenere indenne il MIUR da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

L’OEA sarà tenuto:

- a) all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e in particolare a quanto disposto dall’art. 15 (“Misure generali di tutela”), dall’art. 28 (“Oggetto della valutazione dei rischi”) e dall’art. 77 (“Obblighi del datore di lavoro”); per quanto riguarda la valutazione dei rischi, l’OEA dovrà compiere una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti dell’Amministrazione e degli utenti presenti nella sede (bambini, genitori, ecc.), entro la Data di Attivazione del servizio (eventualmente integrabile entro tre mesi dall’avvio del servizio), pena l’applicazione delle penalità previste all’art. 52 del presente Capitolato Tecnico, e redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute (DVR) di cui all’art. 28, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, definendo le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, di adeguati livelli di sicurezza;
- b) a comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- c) al rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, fornendo tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei rischi di interferenza ed in particolare sui rischi che il proprio personale potrà determinare a carico del personale dell’Amministrazione e/o di altri soggetti presenti nelle aree di servizio. Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della valutazione congiunta del rischio, da realizzare ai sensi della normativa vigente. A tale proposito, si rappresenta che l’Amministrazione, valutate le caratteristiche e le modalità della Concessione in oggetto, ha stimato pari a “zero” i costi per oneri relativi alla sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze e, quindi, non ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- d) a predisporre e far affiggere, a propria cura e spese, presso gli spazi di svolgimento dei servizi, dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica all’interno dei locali del Nido, secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- e) all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, avendo cura di osservare le norme di prevenzione vigenti e di adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

TITOLO VIII - DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

ART. 41 – DOCUMENTAZIONE PER I CONTROLLI DI CONFORMITÀ

L’OEA è tenuto a predisporre e conservare presso la struttura tutta la documentazione richiesta dal presente Capitolato e dalla normativa in materia, nonché a metterla a disposizione degli incaricati ai controlli di conformità da parte del MIUR.

In particolare presso i locali del Nido l’OEA è tenuto, tra gli altri, a mantenere copia dei seguenti documenti:

- Progetto gestionale ed educativo (Capitolato Tecnico ed offerta tecnica);
- Verbale di consegna;
- Elenco del personale, relativi *curricula*, certificato del casellario giudiziale e monte ore previsto, nonché relative mansioni anche con riferimento alle figure previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- Programma di turnazione del personale;
- Registro presenze del personale in servizio (posto all’ingresso);
- Piano della formazione per il personale;
- Registro presenze bambini e relative schede personali (posto all’ingresso);
- Piano di autocontrollo in conformità al Regolamento CE n. 852/2004 ed evidenze dell’applicazione della tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 178/2002;
- Documentazione e Piani previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (DVR, Piano di emergenza, ecc.);
- Schede Tecniche e di sicurezza dei prodotti detergenti e disinfettanti;
- Specifiche Tecniche relative al servizio di Ristorazione di Roma Capitale, laddove siano state utilizzate per la presente procedura di aggiudicazione, elenco delle diete speciali eventualmente richieste e somministrate ai bambini;
- Registro delle manutenzioni;
- Verbali degli incontri/riunioni svolti presso il Nido per le finalità descritte nel presente Capitolato.

TITOLO IX - MONITORAGGIO DEL CONTRATTO – VIGILANZA SULLA GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ

ART. 42 – DISPOSIZIONI GENERALI

I controlli e le ispezioni effettuate dal MIUR, dai Rappresentanti degli utenti e dall’OEA non sono sostitutivi dell’attività di controllo e valutazione che gli Organi di Controllo preposti riterranno di compiere in attuazione della normativa vigente.



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Il Direttore dell’esecuzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 101 del Codice e dagli artt. 16 e ss. del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, svolgerà il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del Contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione, in conformità alle prescrizioni contenute negli atti di gara, nella documentazione contrattuale, nelle condizioni offerte in sede di gara e nella normativa vigente.

Il Direttore dell’esecuzione, in particolare, verificherà i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel presente Capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta;
- b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- d) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) la soddisfazione del cliente o dell’utente finale;
- f) il rispetto da parte dell’esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’art. 30, co. 3, del Codice.

Gli esiti di ciascun controllo saranno formalizzati in apposito processo verbale.

Il Direttore dell’esecuzione segnalerà tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del RUP delle penali ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi previsti.

In particolare l’OEA è tenuto al monitoraggio del contratto così come riportato nel presente Capitolato Tecnico, con particolare riferimento a quanto descritto agli artt. 14.2 (“*Impegni relativi al progetto gestionale, oggetto di valutazione tecnica*”), 15.1 (“*Obblighi relativi al Progetto Educativo*”) e 16 lett. a) (“*Monitoraggio del servizio*”).

Inoltre, il monitoraggio del servizio è, altresì, svolto dalle famiglie-utenti attraverso i periodici incontri con il gruppo educativo, l’Assemblea dei genitori ed eventualmente la Commissione mensa (art. 15.1. lett. n) del presente Capitolato Tecnico), nonché attraverso i questionari eventualmente somministrati dal MIUR, al fine di rilevare la qualità percepita del servizio e quella attesa, la *Customer satisfaction* rilevata dall’OEA (art. 43 del presente Capitolato Tecnico).

I controlli di conformità relativi al contratto effettuati dal MIUR possono essere effettuati in qualsiasi momento senza alcun preavviso all’OEA, il quale deve garantire l’accesso a tutti i soggetti autorizzati all’espletamento dei controlli in questione. Detti controlli potranno essere espletati mediante verifiche ispettive dirette, controlli documentali e attraverso prelievi di campioni per l’effettuazione di analisi. Tali attività potranno essere effettuate senza preavviso direttamente presso il Nido. Le attività ispettive sono svolte in contraddittorio con l’OEA o con persona da questi delegata e di esse si dà prova mediante la redazione di un Verbale di ispezione controfirmato dalle parti. Nel caso in cui al momento dell’ispezione non sia presente l’OEA o un suo delegato ovvero non sia reperibile entro un tempo massimo di 30 minuti, l’attività ispettiva è comunque espletata e l’OEA



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

non può in alcun modo inficiarne la validità. Resta inteso che nessun compenso spetta all’OEA per gli alimenti prelevati nei limiti previsti dalle vigenti normative.

L’OEA, nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà porre in essere le opportune azioni volte alla risoluzione sia delle carenze che delle cause che hanno generato la carenza stessa.

ART. 43 – CUSTOMER SATISFACTION

L’OEA predispone ed attua un sistema di monitoraggio e di misurazione, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 9001:2015 per il sistema di gestione per la qualità.

L’OEA predispone ed attua un sistema di monitoraggio e di misurazione, secondo quanto previsto al paragrafo 8.2.1 della norma UNI EN ISO 9001 sulla soddisfazione degli utenti del servizio. Tale sistema verrà impiegato per individuare opportuni processi di miglioramento continuo (azioni correttive e preventive) finalizzati a migliorare la qualità del Servizio.

A tal fine l’OEA, in accordo con il MIUR, deve predisporre un apposito modulo che costituirà lo strumento di misurazione della soddisfazione degli utenti nei confronti dei servizi prestati. Dette rilevazioni devono essere effettuata almeno due volte per ciascun anno educativo e la prima deve essere effettuata non prima di sei mesi dall’attivazione del servizio. Tali rilevazioni devono essere strutturate per la misurazione della qualità percepita del servizio reso almeno in ordine ai seguenti livelli:

- a. Qualità della sicurezza (struttura interna ed esterna);
- b. Qualità professionale (risorse umane dedicate al servizio);
- c. Qualità del servizio di ristorazione (alimenti, ecc.);
- d. Qualità dell’ambiente interno (attrezzature ed attività progetto educativo);
- e. Qualità della partecipazione delle famiglie.

I risultati di dette rilevazioni devono essere condivisi con il MIUR.

Il MIUR, sulla base delle risultanze delle rilevazioni del grado di soddisfazione dell’utenza o anche su richiesta della Commissione mensa eventualmente istituita, per quel che concerne il controllo sul servizio di ristorazione, potrà segnalare all’OEA l’inidoneità allo svolgimento del servizio da parte del personale addetto o l’eventuale comportamento di grave negligenza o oltraggioso o indecoroso dello stesso nei confronti dell’utenza, chiedendone l’immediata sostituzione, senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali e/o ulteriori oneri o risarcimenti di sorta, rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

L'Assemblea dei genitori potrà eventualmente istituire una Commissione mensa, al fine di verificare la rispondenza dei pasti alle prescrizioni del presente Capitolato e di formulare proposte migliorative del servizio di ristorazione.

TITOLO X - BENI MOBILI E IMMOBILI IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 44 – UTILIZZO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI (VERBALE DI CONSEGNA E DI RICONSEGNA)

Il MIUR, a seguito della sottoscrizione del contratto e previa stesura del Verbale di Consegna della struttura, redatto in duplice copia, consegna i locali costituenti la struttura del Nido, dotati degli Impianti nello stato e quantità in cui si trovano.

L'OEA installa e utilizza, a sua scelta, attrezzature, arredi, macchine e quant'altro a suo giudizio appare funzionale al corretto svolgimento del Servizio, assumendo la piena responsabilità dell'adeguatezza e sicurezza degli stessi rispetto al contesto di riferimento.

L'articolazione degli spazi della struttura del Nido è riportata nella planimetria resa disponibile dal MIUR e allegata al presente Capitolato.

Il Verbale di Consegna, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal legale rappresentante dell'OEA, farà parte integrante dei documenti contrattuali.

Al Verbale sarà allegato un analitico inventario descrittivo dello stato dell'immobile e degli Impianti fissi dati in uso all'OEA per l'espletamento del servizio.

L'OEA si impegna a mantenere in buono stato e ad utilizzare correttamente tutto quanto affidato con il Verbale di consegna.

A partire dalla data di sottoscrizione del predetto Verbale di consegna, l'OEA è ritenuto responsabile per i danni arrecati alla struttura nel suo complesso e agli impianti. In tal caso, l'OEA dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi.

Al riguardo, si precisa che il MIUR è sollevato da qualsiasi spesa inerente ai danneggiamenti e che tali oneri saranno a totale carico dell'OEA.

In caso contrario, vi provvederà il MIUR addebitando all'OEA il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali.



Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Si precisa che eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico dell’OEA qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente il MIUR di imperfezioni, rotture e simili, agevolmente rilevabili dal personale di servizio.

Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà rimuovere ogni attrezzature e materiale installato, ad esclusione delle Macchine e Arredi da cucina che resteranno nella piena ed esclusiva proprietà del MIUR.

L’OEA sarà tenuto a riconsegnare al MIUR l’immobile, ripristinando lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto e gli Impianti ricevuti in dotazione, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

A tal proposito, verrà redatto apposito Verbale di Riconsegna dei locali, in contraddittorio tra l’Amministrazione e il Concessionario, redatto con le stesse modalità del Verbale di consegna.

Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente all’OEA, fatto salvo il diritto del MIUR al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

Nel caso in cui l’OEA non rispettasse i tempi di restituzione dei locali, l’Amministrazione applicherà le penali previste all’art. 52 del presente Capitolato Tecnico.

ART. 45 – DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE

L’OEA non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dal MIUR per attività diverse da quelle previste dal presente Capitolato Tecnico.

L’OEA si obbliga a non mutare mai, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d’uso dei locali affidati e/o modificare autonomamente la configurazione e l’utilizzo degli stessi, né ad apportare modifiche agli impianti e alla struttura edilizia, senza prima aver acquisito per iscritto la preventiva autorizzazione dal MIUR, pena la risoluzione del contratto.

L’inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 c.c. e il MIUR potrà richiedere l’immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

Si precisa che l’immobile e tutto quanto elencato nell’inventario analitico, allegato al verbale di consegna, rimangono di esclusiva disponibilità del MIUR e non sono pertanto assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico dell’OEA.



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

ART. 46 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI

Saranno a carico dell’OEA gli oneri relativi alla fornitura e all’installazione degli arredi idonei e necessari all’espletamento del servizio.

I locali del Nido sono arredati con:

- tavolini con angoli smussati;
- seggioline adeguate all’età;
- armadietti facilmente accessibili ai bambini delle varie età, per contenere gli effetti personali, i giochi e il materiale didattico;
- mensole collocate in alto, per oggetti da tenere fuori della portata dei bambini;
- fasciatoi;
- culle e lettini personali;
- seggioloni;
- sedie e piani di appoggio per gli adulti.

Tutti gli arredi, in particolare sedie e tavolini, realizzati secondo criteri ergonomici, devono favorire una corretta postura ed evitano danni muscoloscheletrici, nei casi in cui i piccoli mantengono una determinata posizione.

Il Nido deve essere dotato di attrezzature sicure, per i vari tipi di gioco, per le attività espressive e di manipolazione e per le attività all’esterno.

I materiali didattici e i giocattoli, disposti in modo accessibile per bambini di varie età, devono soddisfare criteri di pulizia, sicurezza, progettazione tale da favorire le attività ludiche in relazione all’età e alle capacità.

In particolare spetterà all’OEA:

1. arredare gli spazi in modo da garantire un allestimento caldo, accogliente, esteticamente bello e armonioso, funzionale ai diversi momenti e attività della giornata: l’accoglienza, il gioco, l’esplorazione, il riposo. Gli spazi interni ed esterni dovranno essere allestiti con arredi realizzati con materiali sicuri, atossici, anallergici funzionali alle attività proposte e organizzati in modo tale da favorire lo sviluppo dell’autonomia (facilitando l’accessibilità agli ambienti e ai materiali), incoraggiare le esperienze motorie e sensoriali. Gli arredi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere sicuri e a misura di bambino (arredi con altezze adatte, bordi arrotondati e curvilinei, materiali morbidi per lo sviluppo senso motorio), di facile pulizia;
- favorire una flessibilità degli spazi (tavoli con diverse geometrie combinabili, sistemi e strutture modulari, angoli e pareti divisorie ecc.);
- consentire l’ottimizzazione dello spazio (mobili contenitori, arredi impilabili e sicuri nell’uso).



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

L’offerente dovrà, inoltre, soddisfare, ove applicabili, le specifiche tecniche di base previste dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al punto 3.2 del D.M. 11 gennaio 2017 pubblicato in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017 (CAM - Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni);

2. ad arredare i locali ad uso cucina e spazi limitrofi con Macchine, Attrezzature e Arredi da cucina nel rispetto della normativa comunale e sanitaria vigente. Il posizionamento delle apparecchiature dovrà essere conforme a quanto previsto da Roma Capitale nelle Linee Guida;

3. ad organizzare lo spazio per le attività ordinate e libere che dovrà essere concepito come insieme organico di ambiti, in cui sia possibile svolgere attività di natura differente, come le attività a tavolino per piccoli e grandi gruppi, le attività tranquille come la lettura, le attività libere, in conformità a quanto previsto da Roma Capitale nelle Linee Guida;

4. ad organizzare lo spazio per il riposo che dovrà essere previsto come autonomo. Poiché questo spazio viene comunque utilizzato poche ore al giorno, si può prevedere una soluzione d'uso flessibile, che ne consenta un uso alternativo, come angolo calmo o come teatrino; a questo scopo è sufficiente prevedere, piuttosto dei tradizionali lettini separati, colpevoli di definire uno spazio austero e freddo, dei lettini a pedana, che consentono di attrezzare lo spazio anche per altre funzioni in conformità a quanto previsto da Roma Capitale nelle Linee Guida;

5. ad organizzare lo Spazio per il pediatra dotato di armadietto per il primo pronto soccorso per le visite periodiche di controllo ai bambini e consentire l’isolamento temporaneo per i bambini che si ammalano ed attendono l’arrivo dei genitori, in conformità a quanto previsto da Roma Capitale nelle Linee Guida.

ART. 47 – MANUTENZIONI DI COMPETENZA DELL’OEA

Restano a carico dell’OEA la manutenzione ordinaria dei beni immobili, degli Impianti tecnologici (ad esempio: impianto elettrico, impianto di riscaldamento/raffrescamento a corrente elettrica, impianto idrico-sanitario, ecc.), aree esterne, anche adibite a verde.

Restano, altresì, a carico dell’OEA le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle Macchine da cucina (ad esempio: lavatrice, frigoriferi, ecc.) e di quanto ulteriormente apportato dall’OEA per l’esercizio dell’attività.

Ogni intervento, pianificato in base a quanto previsto dai relativi libretti di uso e manutenzione nonché attraverso controlli periodici e scaturenti da una preventiva verifica e da un controllo anche visivo dell’efficienza e funzionalità di quanto preso in consegna, deve essere annotato in un apposito Registro delle Manutenzioni, corredato dal piano delle manutenzioni redatto preventivamente dall’OEA.

Per ciascun intervento manutentivo annotato in detto Registro delle manutenzioni dovrà essere presente tutta la necessaria documentazione tecnica (e la relativa fattura) attestante l’intervento eseguito.



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Gli interventi manutentivi da effettuarsi a carico del MIUR dovranno essergli tempestivamente comunicati a cura dell’OEA.

Restano, inoltre, a carico dell’OEA tutti gli interventi di ripristino dei beni consegnati e danneggiati dall’utenza o da terzi o comunque dovuti al cattivo uso degli stessi.

Con specifico riferimento alle manutenzioni l’operatore economico dovrà rispettare, ove applicabili, le previsioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare contenute nel D.M. 11 Ottobre 2017 pubblicato in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017 (CAM - Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

ART. 48 – MANUTENZIONI DI COMPETENZA DEL MIUR

Al fine di garantire la completa efficienza ed il perfetto stato d’uso dell’immobile restano a carico del MIUR le manutenzioni straordinarie dei locali, degli impianti fissi e delle aree esterne, e delle aree verdi.

TITOLO XI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

ART. 49 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell’erogazione del servizio saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016.

Il soggetto interessato richiedente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento identificabile nel MIUR.

TITOLO XII - PUBBLICITÀ

ART. 50 – PUBBLICITÀ

L’OEA si impegna a non esibire negli spazi di erogazione del servizio, oggetto della presente procedura di aggiudicazione, nomi, marchi e segni distintivi.

Negli spazi oggetto della concessione l’OEA non potrà, altresì, concedere a terzi spazi a uso pubblicitario.



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

TITOLO XIII - ASPETTI CONTRATTUALI

ART. 51 – INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

L’OEA dovrà garantire sempre la continuità del servizio di gestione del Nido.

L’OEA deve rispettare e far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146 recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati” e s.m.i..

Le interruzioni parziali del servizio per guasti o per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente al MIUR.

Saranno consentite interruzioni temporanee nell’esecuzione del servizio nei seguenti casi:

- **scioperi del personale dell’OEA:** in caso di sciopero del personale, agitazioni sindacali, ecc. che rendano impossibile la regolare effettuazione del servizio, il Concessionario dovrà darne notizia agli utenti e all’Amministrazione con un anticipo di almeno cinque giorni o, comunque, non appena egli ne abbia conoscenza; in tal caso, saranno concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati, al fine di garantire le prestazioni minime per il regolare svolgimento del servizio;
- **in caso di guasto degli impianti e/o delle Macchine da cucina:** dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra il Concessionario e l’Amministrazione, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- **interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore:** le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente Disciplinare (ad esempio la mancanza di acqua o energia elettrica e/o per qualsiasi emergenza tecnica e organizzativa), non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti;

Per forza maggiore si intende anche qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell’OEA, che lo stesso non possa evitare con l’esercizio della normale diligenza.

A titolo meramente indicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, disordini civili ecc..

In ogni caso l’OEA non potrà sospendere il servizio eccedendo irregolarità di controprestazioni.

Il servizio, infine, non sarà effettuato qualora si rendesse necessario effettuare lavori indifferibili di manutenzione straordinaria agli impianti o ai locali dati in concessione; in tal caso l’Amministrazione comunicherà, con congruo anticipo, il piano dei lavori programmati ed i relativi periodi di esecuzione degli stessi e il Concessionario non potrà richiedere compensi integrativi, indennizzi e/o risarcimenti.

Salvo quanto previsto in questo articolo, l’interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del contratto.



Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

ART. 52 – INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di inadempimento nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali o il compimento da parte dell’OEA di azioni e/o atti che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il servizio o nuocere alla convenienza del luogo, il MIUR, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione, non esclusa la revoca della Concessione.

In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l’Amministrazione applicherà le seguenti penali: Inadempienza		Importo penale (in euro)
A	Mancato rispetto dei termini per la fornitura e l’installazione degli arredi (Art. 5 del presente Capitolato)	500,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
B	Mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda di autorizzazione al Comune per l’apertura e il funzionamento del Nido (Art. 5 del presente Capitolato)	500,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
C	In caso di ritardo nell’effettiva attivazione del Servizio rispetto al termine di 120 giorni dalla stipula del Contratto, derivante da fatto imputabile a dolo o colpa dell’OEA (Art. 5 del presente Capitolato)	300,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
D	Sospensione dell’autorizzazione dovuta ad irregolarità riscontrate ovvero revoca dell’autorizzazione per mancanza di uno dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente (Art. 53 lett. d) e e)) del presente Capitolato) per causa imputabile a dolo o colpa dell’OEA.	300,00 per ogni giorno lavorativo di sospensione
E	Mancato rispetto dell’organizzazione degli spazi prevista dal MIUR nella planimetria allegata al presente Capitolato (Art. 17, lett. a) del presente Capitolato)	3.000,00 per ogni violazione
F	Mancata applicazione delle condizioni previste nel Progetto Gestionale (Art. 14 del presente Capitolato) e nel Progetto Educativo (Art. 15 del presente Capitolato).	3.000,00 per ogni violazione
G	Variazione di personale non eseguita nel rispetto degli impegni di cui al Titolo III - Art. 16, lett. b.2) e Titolo IV - Artt. 20 e 22 del presente Capitolato.	1.500,00 per ogni violazione
H	Per ogni unità di personale non in possesso dei titoli di studio, esperienze formative e professionali previste dal contratto (Titolo IV - Art. 23 del presente Capitolato).	2.000,00 per ogni violazione
I	Mancato rispetto degli impegni relativi al personale impiegato sia con riferimento al rapporto numerico personale/bambino presente sia in ordine agli inadempimenti agli obblighi previsti per il personale, così come definito. (Titolo IV - Art. 20 del presente Capitolato).	2.000,00 per ogni violazione
J	Mancata attività di monitoraggio del servizio (Art. 16, lett. a) del presente Capitolato).	500,00



Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l’Amministrazione applicherà le seguenti penali: Inadempienza		Importo penale (in euro)
K	Ogni volta che venga negato l’accesso al Nido, per eseguire controlli e verifiche, agli incaricati del monitoraggio (Titolo IX del presente Capitolato).	1.500,00 per ogni violazione
L	Mancato intervento di pulizia, sanificazione e disinfezione con le periodicità che scaturiranno in sede di offerta	Prima infrazione 1.000,00 Infrazioni successive 1.500,00
M	Per ogni difformità delle pietanze rispetto a quelle previste nel menù giornaliero (riduzione della grammatura e tipologia di preparazione gastronomica).	1.000,00 per ogni violazione relativa alla grammatura 800,00 per ogni violazione relativa alla tipologia di preparazione gastronomica
N	Per carenze igieniche delle cucine, dei locali di consumo dei pasti, dei bagni e delle sezioni, nonché dei materiali didattici e degli arredi.	1.000,00 per ogni violazione
O	Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d’igiene e conservazione degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio (Art. 29 del presente Capitolato)	3.000,00 per ogni violazione
P	Mancata conservazione dei campioni delle preparazioni gastronomiche (Art. 32 del presente Capitolato).	1.500,00 per ogni violazione
Q	Mancato rispetto della normativa vigente e richiamata nel presente Capitolato relativa alla gestione dei rifiuti ed in particolare a quanto previsto per la raccolta differenziata (Art. 39 del presente Capitolato)	500,00 per ogni violazione

ART. 53 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il MIUR, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi all’OEA via PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d’idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 del Codice), come dichiarati nel Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’Allegato n. 3 del Disciplinare di gara;



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

- b) qualora l’OEA non comunichi immediatamente all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto;
- c) violazioni delle norme disciplinanti il rispetto del Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici (art. 1, co. 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190);
- d) in conformità all’art. 13 co.1 lett. a) della L.R. 12 dicembre 2003 n. 41, qualora siano riscontrate irregolarità rispetto alle normativa vigente che abbiano determinato la sospensione dell’autorizzazione da parte del Comune, e quando a seguito di diffida e decorso il termine assegnato per la regolarizzazione, le cause che hanno determinato il provvedimento non siano state rimosse;
- e) revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate all’OEA per l’espletamento del servizio in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- f) manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio, a totale incondizionato giudizio dell’Amministrazione;
- g) ritardo nell’avvio del servizio superiore a 30 giorni rispetto al termine convenuto;
- h) grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- i) violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della L. 18 ottobre 2001, n. 383 come sostituito dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in L. 22 novembre 2002, n. 266;
- j) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- k) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
- l) cessione, anche parziale, del contratto;
- m) apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario;
- n) inosservanza riguardo qualsiasi debito contratto dall’OEA per l’esercizio dell’attività;
- o) mancata corresponsione all’Agenzia del Demanio dell’indennità di occupazione dei locali e degli spazi demaniali occupati;
- p) inosservanza degli obblighi dettati dalla L. 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- q) qualora l’importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo dell’importo del Contratto;
- r) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del MIUR;
- s) qualora l’OEA non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- t) mancato rispetto dell’Amministrazione e delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio del MIUR;



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

- u) reiterata somministrazione di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d’igiene e sanità;
- v) reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema d’igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, a totale incondizionato giudizio dell’Amministrazione;
- w) dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell’arco di 12 mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte del MIUR, le giustificazioni dell’OEA;
- x) qualora ogni altra fattispecie d’inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, a totale incondizionato giudizio del MIUR;

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi, da comunicarsi all’OEA tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il numero di iscritti per un anno educativo sia inferiore a 10, ferma restando la possibilità che le parti si accordino per sospendere l’esecuzione del contratto, in attesa di verificare il numero di iscrizioni per i successivi anni educativi.

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore del MIUR:

- la facoltà di procedere all’esecuzione in danno dell’OEA, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno; l’esecuzione in danno non esime l’OEA dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno dell’OEA, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (compreso eventuali differenze del canone di locazione e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che il MIUR dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

Il MIUR, qualora sorga la necessità di eseguire lavori edili e/o impiantistici negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze dei locali dove sarà svolto il servizio, o in relazione a qualsiasi altra propria effettiva esigenza, valuterà la possibilità di sospendere parzialmente o totalmente il servizio di gestione del Nido. In tal caso, peraltro non previsto né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone demaniale dovuto all’Agenzia del Demanio potrà essere decurtato in proporzione al periodo d’interruzione, previa autorizzazione da parte della stessa Agenzia del Demanio.

Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore deve intendersi qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario che quest’ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza richiesta in simili circostanze.



Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

L’OEA, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell’impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare all’Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell’evento, giusta comunicazione, affinché quest’ultima possa adottare le opportune misure.

Nel caso d’interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, il MIUR si riserva il diritto di procedere all’esecuzione in danno dell’OEA e applicare le sanzioni previste.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 176 del Codice.

ART. 54 - RECESSO

Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, il MIUR potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento. Il Concessionario non potrà pretendere dal Ministero alcun indennizzo per le spese sostenute per i servizi espletati.

Il Ministero potrà, pertanto, recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c., dandone comunicazione al Concessionario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dei locali nello stato in cui si trovano prima della stipula del contratto.